



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

definitiva nella causa civile n. 18374/13 R.G. promossa

da

**COOPERATIVA MECCANICI** **soc. coop. -**  
 s.c., con sede a (BO) (avv. Paola Mutti, avv.ti Edoardo Vassallo e Giuseppe Visconti del Foro di Milano);

- ATTRICE

contro

**FONDERIA** **s.r.l. (già s.p.a) in liquidazione e ammessa al**  
**concordato preventivo il 22 gennaio 2015**, con sede a Camposampiero (PD) (avv. Maria Luisa Terrin del Foro di Padova, avv. Riccardo Mollame);

CONVENUTA

\*\*\*

Oggetto del processo: obbligazioni - subfornitura

\*\*\*

**CONCLUSIONI**

Per l'attrice:

<<Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge.

**IN VIA PRELIMINARE:**

- accertare incidentalmente l'incompetenza del Tribunale di Padova;
- accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità delle domande di FONDERIA S.p.A. in liquidazione in Concordato preventivo per violazione del principio di infrazionabilità del credito ed abuso del processo, e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. 6979/2013 emesso il 30/07/2013 dal Tribunale di Bologna;
- dichiarare inammissibili in quanto tardive le domande nuove proposte da FONDERIA ANSELMINI S.p.A. in liquidazione in Concordato preventivo con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c.;
- dichiarare comunque inammissibili, anche ove qualificate come reconventio reconventionis, le domande proposte da FONDERIA S.p.A. in liquidazione in Concordato preventivo con la comparsa di costituzione e risposta per violazione dell'art. 36 c.p.c.;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva di FONDERIA S.p.A. in liquidazione in Concordato preventivo in relazione alla domanda monitoria proposta per tutti i crediti che sono stati oggetto di cessione a Emil Ro Factor o ad altri factors o cessionari;

**NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:**

- dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6979/13, emesso in data 30.07.2013 dal Tribunale di Bologna, mandando assolta IMOLA S.C. da ogni avversa pretesa;
  - accertare e dichiarare l'inapplicabilità al rapporto per cui è causa della disciplina di cui alla Legge 192/98 (cd. legge sulla subfornitura industriale) e, per l'effetto, dichiarare non dovute tutte le somme pretese a tale titolo da FONDERIA S.p.A. in liquidazione in Concordato preventivo;
  - in ogni caso, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande di FONDERIA S.p.A. in liquidazione in Concordato preventivo;
- NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:**
- nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile al rapporto inter partes la disciplina introdotta con Legge 192/98, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. con decorrenza a ritroso dal luglio 2013 delle somme ex adverso pretese ai sensi dell'art. 3 Legge sulla subfornitura;

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 2107/18	gi.
N° 6852/18	
N°	- R.p. A
OGGETTO	
DATA DEPOSITO MINUTA	
Oggetto:	OBLIGAZIONI SUBFORNITURA



- nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile al rapporto inter partes la disciplina introdotta con Legge 192/98, accertare e dichiarare il minor importo dovuto a titolo di penali e interessi alla luce delle note di accredito emesse da FONDERIA S.p.A. in liquidazione in Concordato preventivo;

**IN VIA RICONVENZIONALE:**

- accertare e dichiarare il grave inadempimento di FONDERIA ANSELMI S.p.A. in Liquidazione in Concordato preventivo alle obbligazioni assunte per tutti i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto accertare e/o comunque dichiarare legittima l'intervenuta risoluzione dei contratti in essere come intimata da IMOLA S.C.;

- in ogni caso, condannare FONDERIA S.p.A. in Liquidazione in Concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da IMOLA S.C. a seguito degli inadempimenti dalla stessa posti in essere, nella misura che allo stato si quantifica in € 3.000.000,00 (tre milioni), o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, ovvero, subordinatamente, in quella che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ogni caso maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo effettivo, oltre IVA quando dovuta;

**IN OGNI CASO:**

Nella denegata ipotesi di eventuale accertamento di qualsiasi credito a favore di FONDERIA S.p.A. in Liquidazione in Concordato preventivo, dispone la compensazione giudiziale, totale o parziale, con le ragioni di credito accertate a favore di SACMI S.C.

**IN OGNI CASO:**

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Sull'istanza di verifica proposta da SACMI all'udienza del 15.10.2015

Ricordato che non è stato possibile depositare in questa sede nei termini istruttori le Condizioni Generali di Acquisto di SACMI (documento sconosciuto da Ai SACMI originale depositate solo in copia come doc. 2 allegato all'atto di citazione), poiché già depositate presso la Cancelleria della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Padova contestualmente alla proposizione in quella sede di analoga istanza di verifica, SACMI è disponibile al deposito dell'originale del documento - ritirato dalla Cancelleria di Padova - ove il Giudice riterrà di dare corso all'istanza di verifica.

In relazione al detto documento si richiede l'ammissione di CTU grafologica sulla scorta delle scritture di comparazione prodotte in copia (docc. da 192 a 203) sottoscritte dal sig. Paolo Anselmi.

Si formula in ogni caso ogni più ampia riserva di depositare in cancelleria ulteriori scritture di comparazione nel termine che sarà all'uopo concesso dal Giudice ai sensi dell'art. 217 comma 1 c.p.c..

Sempre ai fini della verifica, si richiede inoltre l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate - premessa la formula "vero che" - con autorizzazione a rammostrare al teste il/i documento/i indicati:

1) nel gennaio 1999 SACMI inviò per posta ordinaria a tutti i fornitori, compresa un modello di Condizioni Generali di Acquisto identico al doc. 2, con richiesta di sottoscriverle e restituirle;

2) nel febbraio 1999 affidò alla sig.ra Irianna Dall'Aglio la mansione di compilare un elenco di tutti i fornitori a cui era stato inoltrato un testo di CGA e di segnare a fianco di ciascun nominativo se avevano restituito a SACMI il testo sottoscritto, come richiesto;

3) nel settembre 1999 lei aggiornò l'elenco dei fornitori firmatari delle CGA SACMI, ivi segnando che in data 13.09.1999 ANSELMI aveva accettato le CGA con riserva di accettazione di alcuni punti, come indicato nella lettera del 13.09.1999 ( doc. 204 e doc. 2 SACMI).

Si indicano a testi:

- Giacomo Rondinini, dipendente di SACMI S.C. e domiciliato presso la medesima, in Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli 1 e 2;

- Irianna Dall'Aglio, dipendente di SACMI S.C. e domiciliata presso la medesima, in Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli 1 e 3

Si chiede inoltre fin d'ora che il Giudice ordini al sig. Paolo Anselmi di scrivere sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 comma 2 c.p.c., riproducendo il segno grafico (sigla) sconosciuto da parte opposta.

Nel merito

Sul punto 2 a) della memoria nr. 1, SACMI chiede l'ammissione dei capitoli di prova orale che seguono:

1. l'ing. Rossato ha, per la prima volta, contestato l'applicabilità del doc. 2 al rapporto di SACMI nei primi mesi del 2013;
2. l'ing. Rossato per ha, per la prima volta, contestato l'applicabilità al rapporto della specifica Sp AC 001 nel 2013 (allegato del documento 5
3. nel corso del rapporto contrattuale, ha suggerito soluzioni tecniche per la risoluzione di difettologie dei getti.



Sui punti 2b-2c-2e) della memoria nr. 1 si chiede l'ammissione dei capitoli di prova orale che seguono:

4. ha collaborato con nella progettazione di particolari di getti e nella introduzione di modifiche;

Sul punto 2h) della memoria nr. 1 SACMI si chiede l'ammissione dei capitoli di prova orale che seguono:

5. durante il rapporto contrattuale tra e ANSELMi lei ha visto, per conto di tutte le simulazioni di colata messe a disposizione di da

6. prima del mese di aprile 2014 lei ha avuto in visione de I solo le simulazioni di colata realizzate da medesima per il progetto della pressa PH3200 di . realizzato in co-design con Anselmi e quelle relative alla traversa della pressa PH4600 oggetto della prima rottura;

7. Lei ebbe in visione alla fine dell'anno 2009 le simulazioni di colata relative alla traversa della pressa PH4600 costituenti doc. 209 e le ha fatte visionare nell'ottobre 2013 al prof. Tomesani;

SULLA DIPENDENZA ECONOMICA (cfr. memoria nr. 1 par. 2)

8. alla fine del 2001 commissionò ad la campionatura della traversa fissa della pressa PH4600;

9. nel 2002 nella persona dell'ing. Rossato, si propose a anche come fornitore di grandi getti di ghisa sferoidale per le presse;

10. nel 2003 . era già attrezzata con un reparto per la produzione di grandi getti sino a 55 tonnellate di peso;

11. all'inizio del 2007 Rossato spiegò che stava potenziando il reparto grandi getti perché voleva differenziarsi dalle altre principali fonderie europee che in quel periodo concentravano tutte gli investimenti nella produzione di getti destinati al settore delle energie alternative, in particolare impianti eolici;

12. nell'occasione, Rossato precisò che intendeva invece investire nella produzione dedicata all'industria meccanica, siderurgica, delle trasmissioni, dell'assaltistica ed alimentare;

13. dalla metà del 2007 l'ing. Rossato le dichiarò la disponibilità di Fonderia a produrre per Sacmi getti in quantità superiore a quella messa a disposizione per gli anni precedenti e chiese aumenti di ordini;

14. ha sempre commissionato ad ANSELMi la produzione di getti di peso non superiore a 55 tonnellate ;

15. VH7000 è un prodotto Negri Bossi S.p.A.;

16. nel novembre 2007 lei ha trasmesso ad . un unico ordine per due getti della pressa VH7000, ossia piano mobile e piano fisso (cfr. doc. 222 SACMI);

17. Negri Bossi ha venduto solo l'esemplare di VH 7000 commissionata ad . ti cui al capitolo che precede, destinato ad un cliente giapponese;

18. i getti della VH 7000 pesavano circa 100 tonnellate;

19. nel marzo 2008 Alessandro Ceola/Pocchiesa/Rossato, nel corso di una riunione, le chiesero di ridurre il peso dei getti VH 7000 di 2000 Kg circa;

SUGLI ASSERTITI ABUSI DI (cfr. memoria nr. 1 SACMI, paragrafo nr. 3)

20. durante tutto il rapporto contrattuale, l'ufficio amministrativo di ha chiesto ed ottenuto di poter emettere fatture prima della consegna dei getti;

21. dal 2004 al 2007, lei ha incontrato circa 2 volte l'anno l'ing. Rossato e/o l'ing. Pocchiesa di per negoziare i prezzi delle forniture e le modalità di gestione delle difettologie dei getti consegnati;

22. dal 2007 le negoziazioni con Rossato e/o Pocchiesa per i prezzi delle forniture sono diventati più frequenti;

23. Nel corso del rapporto con ANSELMi, aveva concordato con il dott. Rossato un prezzo a corpo per ogni tipo di fusione;

24. Il prezzo a corpo per ogni tipo di fusione veniva calcolato sulla base del peso medio della fusione e della complessità della stessa;

25. Il prezzo a corpo era composto da un elemento fisso e un elemento variabile;

26. Dal 1.1.2008, periodicamente ANSELMi, nelle persone del dott. Rossato e/o l'ing. Pocchiesa, aggiornava la parte variabile del prezzo delle fusioni c.d. extra charge;

27. Dal 1.1.2008, l'indice di riferimento utilizzato da A er l'extra charge era la tabella della Camera di Commercio di Milano;

28. Da aprile 2009 a maggio 2010 Anselmi ha sospeso gli aggiornamenti dei prezzi;

SULL'ACCORDO DI MAGGIO 2012

29. All'incontro del 24/4/2012 fra i sig.ri Rondinini, Fattorini e Minoccheri per e i sig.ri Rossato e Pocchiesa, l'ing. Rossato per . ha riconosciuto i costi sostenuti da per le rilavorazioni indicate nelle bolle costi il cui elenco venne poi inoltrato al sig. Pocchiesa via mail (doc. 236

30. All'esito dell'incontro del 24/4/2012 e delle successive negoziazioni SACMI e raggiunsero l'accordo riprodotto nel testo della comunicazione mail a lei inoltrata in data 3.5.2012 dal sig. Collizzoli di (doc. 236

31. lei ha inoltrato la comunicazione mail datata 26.03.2013 all'ing. Rossato di Anselmi (doc. 235



**SUGLI SCARTI**

32. Fino a novembre 2012, ha ritirato i getti scartati;  
 33 da gennaio 2013, lei ha chiesto più volte all'ing. Rossato di il ritiro dei getti scartati;

**SULLE RIPARAZIONI SUPERFICIALI DEI GETTI E SUI RELATIVI COSTI**

34 Lei ed i colleghi del collaudo avete sempre effettuato le riparazioni esteriori sulla parte esterna dei getti finalizzate ad eliminare impurità o difetti superficiali, soffiature o porosità, ovvero difetti di verniciatura che avrebbero determinato lo scarto dei getti viziati;

35. I rapporti di non conformità venivano inviati dal sig. Gambetti di SACMI all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio tecnico di prima dell'intervento riparatore suo e dei colleghi;

36. talvolta sceglieva di ritirare i getti viziati oppure di mandare i propri tecnici presso il collaudo per provvedere direttamente alle riparazioni superficiali;

37. Il costo delle riparazioni superficiali effettuate da lei e dai colleghi del collaudo SACMI sui getti ANSELMI veniva quantificato nella bolta costi in somma pari al costo industriale delle attività svolte in base al tempo impiegato;

38. la modalità di quantificazione dei costi di cui al capitolo che precede era prassi consolidata da anni con

39. l'ing. Rossato e Pochhiesia di , erano d'accordo sul fatto che i tecnici del collaudo Sacmi provvedessero direttamente alle riparazioni superficiali sui getti per evitare ad gli oneri ed i costi del trasporto per il ritiro dei getti viziati e la riconsegna di getti conformi;

40. dal 2009 al 2012, la percentuale di getti scartati ha superato il 5% del totale dei getti consegnati;

**SULLE TRAVERSE ROTTE DOPO IL GENNAIO 2012**

44. le presse per impianti ceramici hanno una vita di almeno 15 anni;

45. le presse su cui si è verificata la rottura delle traverse fisse sono modelli di pressa "legata";

46. la pressa "legata" è una macchina nella quale i quattro componenti principali - ossia la testata, il basamento e i due montanti laterali - sono legati fra loro da uno speciale filo metallico avvolto centinaia di volte fino a comporre una struttura monolitica denominata "anello";

47. le crepe su traversa fissa di presse legate si sono ad oggi verificate solo su traverse prodotte dal fornitore

48. ha introdotto la tecnologia di legature circa 20 anni fa e da allora le rotture sono le uniche rotture verificatesi su presse con struttura legata;

49. la sostituzione della traversa di una pressa legata comporta la sostituzione dell'intero anello della pressa;

50. quando la crepa sulla traversa raggiunge il lato interno, dove è allocato il serbatoio dell'olio, si verifica la fuoriuscita di olio con conseguente blocco della pressa;

51. nell'ottobre 2009 avete tentato di riparare la crepa sulla traversa fermando la pressa del cliente Kujaria, svuotando il serbatoio ed applicando sul lato interno dello stesso in corrispondenza della crepa una piastra di gomma tenuta ferma da viti;

52. la riparazione di cui al capitolo che precede bloccò la fuoriuscita di olio ma non la propagazione della crepa;

53. nel novembre 2009 lei ha chiesto la collaborazione della società americana Lock and Stitch, titolare del brevetto di una tecnica di riparazione a freddo di tutti i tipi di metalli, per elaborare un metodo di definitiva sutura delle crepe sulle traverse delle presse legate;

54. nel gennaio 2010 i tecnici americani della società Lock and Stitch hanno affiancato i tecnici SACMI nella riparazione della traversa Anselmi presso il cliente indiano Western Union e hanno constatato che la sutura arresta la propagazione delle crepe però l'olio continua a fuoriuscire;

55. il metodo elaborato da S. la riparazione delle crepe manifestatesi nelle traverse consiste nella sutura esterna con metodo Lock and Stitch, che arresta la propagazione della crepa, abbinata all'applicazione sul lato interno del serbatoio di una piastra di gomma tenuta ferma da viti, che impedisce la fuoriuscita di olio;

56. tutto il materiale indicato nelle fatture emesse dalla società Lock-n-stitch Inc. che si rammostrano (DOC. 248 è stato utilizzato per la riparazione delle traverse prodotte da che si sono rotte presso i clienti dopo il gennaio 2012;

57. la scheda macchina di ciascuna pressa indica il fornitore di ognuno dei principali componenti della pressa stessa, inclusa la traversa fissa, sotto la voce "Classificazione collaudo meccanico";

58. il codice 207452 identifica il fornitore Fonderia Anselmi;

59. le traverse fisse delle presse. I matricole: 1001292-10011227- 10023377- 10022392- 10024635 - 10016658 - 10026819 - 10026820 - 10026822 - 10025936 10010074 - 10022645 - 10024641 - 10019912 - 10016652 - 1006812 - 10026821 - 10031735 - 10024634 - 10025935 - 10022648 - 10039169 - 10026815 - 10025469 - 10031752 - 10027631 - 10022390 - 10026817 - 10024339 - 10022642 - 10031736 - 10025474 - 10024655 - 10025952 - 10025948 - 10026823 - sono tutti getti prodotti da , (cfr. doc. 247)

60. negli anni dal 1999 - 2005 Siempelkamp ha prodotto per 141 traverse (codice fusione 80721959) per la pressa PH4600, sulla base dello stesso progetto e delle medesime specifiche fornite da ANSELMI;

61. ad oggi nessuna delle 141 traverse prodotte da Siempelkamp si è crepata;  
 62 i getti riportavano tutti un codice di marcatura identificativo di Fonderia Anselmi, oltre al marchio "Meehanite";  
 Samite matricola 10024634
63. a fine marzo 2012 il cliente Samite Gaoyao ha segnalato la rottura della traversa fissa di sulla pressa matricola 10024634 installata nel 2007;
64. Le foto allegate alle mail del 23 e 30 marzo 2012 inviate dal sig. Yulong Zhang rappresentano la cricca apparsa sulla pressa SACMI matricola 10024634 (doc. 247 SACMI, pg da 1464 a 1467);
65. Nel periodo marzo – maggio 2012, i tecnici Zhang Yulong, Yu Jian Jin e Chen Jian Hui hanno riparato la cricca sulla traversa di produzioni mediante la tecnica lock and stitch (doc. 247 pg. 1468-1475)  
 KAJARIA matricola 10025935
66. nel luglio 2012 lei ha ricevuto dal legale rappresentante del cliente indiano società Kajaria informativa del fatto che vi era stata la rottura della traversa fissa montata sulla pressa matricola 10025935, installata nel 2008;
67. dal 28/9/2012 al 9/10/2012, assieme al tecnico Raya Ramanathan ha riparato la cricca apparsa sulla pressa matricola 10025935, presso lo stabilimento di Kajaria Ceramics, utilizzando la tecnica lock and stitch (doc. 247 pg. 1490 - 1493);
68. nel marzo 2013 il cliente KAJARIA ha chiesto la sostituzione della traversa rotta;  
 69. dal 24/7/2013 al 2/8/2013 il tecnico Raya Ramanathan ha sostituito la traversa rotta nella pressa matricola 10025935, mediante sostituzione dell'anello e smontaggio dell'intera pressa come da bolle di montaggio; (doc. 247 SACMI, pg. 1490 - 1493);
70. il costo per la sostituzione dell'anello nelle presse matricole 10025935 e 10031736 corrisponde a quello dettagliato nell'estratto SAP (doc. 247 pg. 1506-1507);  
 CERAMICA LEONARDO matricola 10022648
71. a metà circa del luglio 2010 lei è stato informato dal Sig. Giacometti dell'assistenza tecnica SACMI che la società Ceramica Leonardo aveva segnalato la rottura della traversa fissa della pressa SACMI matricola 10022648;
72. Tra fine luglio e agosto 2012 lei ha svolto con i colleghi Maurizio Negroni, Alessandro Poli, Claudio Berardi, Anton Baroncini e Pier Antonio Cavallari l'attività descritta nella bolla di montaggio doc. 247; pg. 1522-1529);
73. la fattura nr. 100 del 2012 (doc. 247 SACMI, pg. 1547) è stata saldata da SACMI;  
 SANFORD matricola 10039169
74. il 15/8/2012 è stato informato dal cliente della rottura della traversa fissa montata sulla pressa matricola 10039169;
75. Nell'autunno 2012 lei ha svolto attività di riparazione sulla pressa matricola 10039169, presso lo stabilimento di Sanford (doc. 247 SACMI, pg. 1565-1566).  
 OASIS matricola numero: 10026815
76. a metà agosto 2012 lei ha ricevuto dal Sig. Anand Pande, Direttore Generale della Società IMPIANTI INDIA, l'informazione che il cliente OASIS aveva segnalato la rottura della traversa fissa della pressa matricola 10026815;
77. Il 18/08/2012, lei ha ricevuto dal sig. Surendra Kumar, dipendente della società del gruppo che si occupa dell'assistenza ai clienti in India, una comunicazione mail con allegate le fotografie della rottura della traversa fissa sotto all'oblò della pressa matricola 10026815, installata nel 2008 presso il cliente società Oasis (doc. 247 SACMI, pg. 1594);
78. dal 31 agosto al 13 settembre 2012 lei ha svolto insieme al tecnico Anil Kumar le attività di riparazione lock and stitch della cricca sulla traversa della pressa Sacmi matricola 10026815 (doc. 247 SACMI, pg. 1604);  
 HONGWEI QINGYUAN CITY matricola n. 10025469
79. Nell'ottobre 2012 lei è stato informato dal cliente società Hongwei della rottura della traversa fissa ANSELMi sotto all'oblò, sul lato anteriore della pressa SACMI matricola 10025469, installata nel 2007?
80. il 26/10/2012 lei ha ricevuto le fotografie che le si mostrano, nelle quali è rappresentata la rottura della traversa (doc. 247 SACMI, pg. 1621-1622);
81. Nel novembre 2012 la cricca presente sulla pressa matricola 10025469 è stata riparata mediante la tecnica di riparazione lock and stitch;  
 SIMPOLO matricola n. 10031752
82. Il 21/12/2012 lei ha ricevuto la comunicazione mail di segnalazione di rottura della traversa fissa della pressa SACMI da parte del cliente società Simpolo (doc. 247 SACMI, pg. 1658);
83. Nel gennaio 2013 lei ha svolto l'attività di riparazione (doc. 247 pg 1655-1656);  
 CAESAR matricola n. 10027631
84. a fine gennaio 2013 lei è stato avvisato dal sig. Manzin, direttore dello stabilimento del cliente società Caesar, della rottura della traversa fissa ai piedi dell'oblò, della pressa SACMI, matricola 10027631, installata nel 2008;
85. Vero che nel febbraio 2013 lei ha riparato con altri colleghi la cricca della traversa sulla pressa matricola 10027631, con la tecnica lock and stitch;  
 MIRAGE matricola n. 10022390



- 86 in data 7/2/2013 lei ha ricevuto dal sig. Gianni Ruggeri di Mirage la notizia della rottura della traversa fissa della pressa matricola 10022390 installata nel 2008;
- 87 vero che nel febbraio 2013 lei ha effettuato dei controlli all'esito dei quali il cliente e SACMI hanno deciso di tenere la cricca sotto controllo ;  
REFIN matricola 10026817
- 88 il 22/02/2013 lei è stato informato dal cliente REFIN della rottura della traversa fissa della pressa 10026817 ;
- 89 il 22/02/2013 lei ha ricevuto dal sig. Maurizio Visani la comunicazione mail con allegate le fotografie della rottura (doc. 247, pg. 1706) ;
- 90 vero che nel febbraio 2013 lei ha effettuato un controllo a seguito del quale SACMI ed il cliente decisero di tenere la cricca sotto controllo ;  
MARCA CORONA matricola 10024339
- 91 il 26/02/2013 lei ha effettuato un controllo con liquidi penetranti della traversa fissa della pressa matricola 10024339 installata nel 2007 presso il cliente Marca Corona, riscontrando delle cricche ;
- 92 il 07/03/2013 lei ha ricevuto dal sig. Buffagni la comunicazione mail con allegate le fotografie della rottura (doc. 247, pg. 1719-1723) ;
- 93 lei ha deciso, in accordo con il cliente, di non intervenire e tenere monitorata la situazione ;  
KAJARIA matricola 10031736
- 94 nell'agosto 2013 lei ha ricevuto dal cliente Kajaria la segnalazione della rottura della traversa fissa montata sulla pressa n. 10031736.
- 95 lei ha autorizzato la sostituzione dell'anello della pressa n. 10031736, poi realizzata dai tecnici SACMI nel periodo fine dicembre 2013-gennaio 2014;
- 96 il documento 82 n. 1443-1444 (estratto sap) riporta in dettaglio i costi di sostituzione dell'anello della pressa matricola 10031736;  
HONGWEI matricola 10025474
- 97 a novembre 2013, lei ha ricevuto la segnalazione da parte del cliente circa la rottura della traversa fissa della pressa matricola 10025474;
- 98 la cricca apparsa sulla pressa SACMI matricola 10025474 è stata riparata con la tecnica lock and stitch a cura e spese di S doc. 247; (pg. 1798-1808);  
Le 4 traverse ANSELMi oggetto dei capitoli di prova che seguono si sono rotte nell'anno 2014
- ITALGRANITI matricola n. 10024655 (si veda doc. 247 pg. da 1810 a 1825)
- MARAZZI matricole n. 10025948 e 10025952
99. a metà luglio 2014, lei ha ricevuto la segnalazione da parte del cliente italiano Marazzi Group circa la rottura della traversa fissa delle presse matricole 10025948 e 10025952;
100. A fine luglio 2014, entrambe le crepe erano stabili, senza fuoriuscita di olio
101. Nei mesi successivi a luglio 2014, entrambe le crepe hanno iniziato ad espandersi;
102. Il cliente ha preteso il cambio dell'intero anello di entrambe le presse;  
JIANGXI ZHENGGA matricola n. 10026823
103. A metà luglio 2014, lei ha ricevuto la segnalazione da parte del cliente cinese Jiangxi Zhengda circa la rottura della traversa fissa della pressa matricola n. 10026823;
104. A fine luglio 2014, la crepa era stabile, senza fuoriuscita di olio;
105. Nei mesi successivi a luglio 2014, la crepa ha iniziato ad espandersi,
106. ha provveduto a sua cura e spese a riparare la traversa con la tecnica del lock and stitch più piastra;
- SUL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE SUBITO DA PER LA ROTTURA DELLE TRAVERSE si chiede l'ammissione dei capitoli di prova orale che seguono:**
107. lei ha ricevuto dal sig. Sunil Malesha le comunicazioni mail doc. 234 SACMI pg. 338 - 342 ed ha inviato al medesimo le risposte di cui al medesimo documento;
108. lei ha ricevuto dal sig. Yadav la comunicazione mail doc 234 SACMI pg.343-344 ed ha inviato in risposta la comunicazione mail in data 5/2/2010 di cui al medesimo documento;
109. lei ha ricevuto in data 25/1/2011 dal sig. Jayakumar la comunicazione mail con allegata lettera del sig. Ravi doc 234 SACMI pg. 345- 350;
110. lei è responsabile commerciale di SACMI per l'India dal 1982;
111. nel 2009 i clienti Western Union e Jet Granito, nel 2010 il cliente Antique Granito, nel 2011 i clienti MB Cengres Industries e Varmora, nel 2012 i clienti Kajaria Ceramics, Sanford Vitrified Pvt Ltd, Oasis Vitrified Pvt Ltd e Simpolo Vitrified Ltd e nel 2013 il cliente Kajaria Ceramics Ltd hanno contestato a il manifestarsi di crepe nelle presse ;
112. ha cercato di evitare la diffondersi della notizia di tali problematiche ed ha soddisfatto tutte le richieste di riparazione o sostituzione degli anelli delle presse avanzate dai clienti;
113. il cliente Kajaria Ceramics Ltd ha preteso la sostituzione dell'intero anello delle presse PH5000LA e PH5000L e ha rifiutato la riparazione mediante la tecnica lock and stitch;
114. nel 2013, i clienti Sanford e Simpolo hanno richiesto la sostituzione dell'intero anello a spese di SACMI;
115. la zona di sua competenza comprende lo stato del Gujarat nel quale si concentra l'80% della produzione ceramica di tutta l'India;



116. dal 2011 lei ha constatato che si era diffusa in tutta l'area di sua competenza la notizia che le presse, dopo 3/4 anni dal funzionamento si rompono;

117. dal 2011 lei è riuscito a vendere presse SACMI solo accettando richieste di sconti sul prezzo da parte di acquirenti che sottolineavano la diminuita affidabilità delle presse

118. lei ha ricevuto dal sig Anand Pande la comunicazione mail datata 25 agosto 2012 che le si mostra (doc. 250 SACMI);

119. dall'autunno 2013 lei è riuscito a vendere al cliente Kajaria le presse solo dietro prestazione della garanzia che SACMI avrebbe provveduto a propria cura e spese alla risoluzione di qualsiasi problema per un periodo più lungo di quello previsto dall'ordinario termine di garanzia contrattuale (uno o due anni);

120. dopo l'ultima rottura del 2013, il responsabile acquisti del cliente indiano Kajaria le ha detto che, viste le due rotture, stava pensando di rivolgersi alle imprese concorrenti e non più a

121. prima del diffondersi della notizia di queste rotture (2011), era azienda leader per la vendita di impianti ceramici in India.

122. prima del manifestarsi delle rotture (2009), nell'area di sua competenza le presse erano preferite alle quelle delle aziende concorrenti cinesi per durata e affidabilità;

123. dal 2011 in poi, le aziende cinesi concorrenti Heng Litai e Keda hanno sottratto a SACMI quote di mercato in India.

124. lei è responsabile commerciale di per la Cina dal 1993;

125. nel 2010 il cliente Samite Gao Yao, nel 2011 il cliente Hongwei, nel 2012 i clienti Samite Cer. Co. Ltd e di nuovo Hongwei Cer. Development Co. Ltd (anche nel 2013) hanno contestato il manifestarsi di crepe nelle traverse ANSELMi delle presse SACMI;

126. dal 2012 lei ha constatato che si era diffusa in tutta l'area di sua competenza la notizia che le presse, dopo 3/4 anni dal funzionamento si rompono;

127. da metà 2012 lei è riuscito a vendere presse solo accettando richieste di sconti sul prezzo da parte di acquirenti che manifestavano dubbi sull'affidabilità delle presse

128. nel 2012 lei è riuscito a vendere le presse Sacmi solo concedendo garanzie di 5 anni invece che di un anno, nonchè dietro garanzia che Sacmi avrebbe provveduto a propria cura e spese alla risoluzione di qualsiasi problema per 5 anni dall'installazione della pressa;

129. da metà 2012 i clienti cinesi hanno preteso interventi di assistenza tecnica gratuita e forniture gratuite di ricambi;

130. nel 2013 un cliente cinese le ha chiesto uno sconto sull'acquisto di una pressa minacciando di esporre ad una fiera di settore le fotografie delle presse SACMI crepate;

131. prima del diffondersi della notizia di queste rotture, era azienda leader per la vendita di impianti ceramici in Cina;

132. dal 2012 in poi, le aziende cinesi concorrenti Heng Litai e Keda hanno sottratto a quote di mercato in Cina, in particolare rispetto a clienti storici;

133. nel 2012 il cliente Hongwei ha acquistato per la prima volta 10 presse dal concorrente Keda, mentre il gruppo New Pearl, cui appartiene il cliente Samite, ha acquistato per la prima volta 25 presse dal concorrente Litai;

134. Nel Febbraio 2013 il sig. Ferraguti di Caesar le riferì che accettava l'offerta del DG Cassani riportata nel doc. 249 pg. 1877 SACMI e quindi acconsentiva alla riparazione della traversa, rinunciando per il momento alla sostituzione dell'intero anello della pressa;

135. lei ha stampato dal Sistema operativo SAP di SACMI i dati relativi al fatturato prodotto in India e Cina negli anni 2010-11-12-13 derivante dalla vendita di macchine ed impianti per piastrelle ceramiche;

136. lei ha ricavato i dati economici esposti nel prospetto di sintesi (Doc. 252 pag. 1902, partendo dal fatturato relativo alla zona Asia indicato nelle note integrative allegate ai Bilanci degli anni corrispondenti (doc. 251, pg. da 1880 a 1889): lei ha estratto dal SAP i dati del fatturato Asia distinti per singole nazioni e singole aree business (doc. 252

pagg. 1890- 1901) ed ha poi scorporato dai rispettivi fatturati complessivi dell'area business "Ceramica" di India e Cina le sole fatture di vendita di macchine ed impianti destinati a clienti finali (doc. 253 SACMI pagine da pg- 1903 a pg. 2682);

137. sul fatturato SACMI derivante dalla vendita di macchine ed impianti per piastrelle ceramiche destinate a clienti finali indiani e cinesi lei ha calcolato, per ciascun anno dal 2010 al 2013, il margine medio

138. Vero che ha sempre onorato i crediti presentati per l'incasso da cessionari di crediti di ANSELMi diversi da Emilro.

139. a fine 2010, Lei si è rivolto al Centro interdipartimentale di ricerca industriale su meccanica avanzata e materiali dell'Università di Bologna, per verificare l'utilizzabilità dello strumento di simulazione di colata nella progettazione dei componenti;

140. in data 3/1/2011, Lei ha inviato al sig. Ceola di ANSELMi la mail che Le si rammostra (doc. 256 SACMI);

141. in data 13/1/2011 Lei ha consegnato all'ing Cova di SACMI l'offerta che Le si rammostra (doc.255



142. l'esito dello studio effettuato nel gennaio 2011 per conto di SACMI sulle simulazioni di processi di colata consiste in una presentazione power point.

143. Vero che nel documento 65 ANSELMi, solo le frasi riportate tra virgolette ed in corsivo sono dichiarazioni testuali del sig. Giacomo Rondinini di \_\_\_\_\_, 1a Lei intervistato in data 25/3/2011.

144. vero che la modelliera per la fusione 08119580 indicata nella mail che Le si rammostra (doc. 67) era stata progettata e costruita da Siempelkamp prima del 1997;

145. vero che nel febbraio 2006, il sig. Ceola di \_\_\_\_\_ Le disse che la modelliera indicata nel doc. 67 era inutilizzabile per ottenere un getto dalle dimensioni richieste da \_\_\_\_\_

146. vero che il 20.10.2009, in SACMI, lei incontrava il sig. Pocchiesa e l'ing. Scaielli di \_\_\_\_\_ per discutere della rottura di traversa fissa PH4600 verificatasi presso il cliente RAK INDIA, denunciata con mail del 7/9/2009, oltre che delle richieste di aumento prezzi di (doc. 244 pg. 1447);

147. vero che la modifica del procedimento fusorio indicata nella comunicazione mail dell'ing. Scaielli da Lei ricevuta il 17.11.2009 (doc. 245 pag. 1448-1449) consisteva nell'aggiunta di un raffreddatore - detto anche conchiglia - fra il bordo inferiore dell'oblò e la scritta come evidenziato con la freccia nel disegno che Le si mostra (doc. 246: pg. 1450)

148. Vero che all'incontro del 05.10.2007, nell'ambito della negoziazione sulla richiesta di aumento prezzi formulata da \_\_\_\_\_ rinunciò ai costi di rilavorazione sostenuti nell'anno 2007

149. Vero che per quanto attiene a prezzi, condizioni e modalità di pagamento si tenevano regolarmente fra \_\_\_\_\_ incontri, riunioni e contatti telefonici nel corso dei quali ciascuna delle parti esponeva la propria posizione e formulava le proprie richieste e si addiveva a soluzioni ed accordi di volta in volta diverse all'esito di discussioni e negoziazioni;

150. Vero che nel corso del rapporto contrattuale \_\_\_\_\_ ha più volte pagato delle fatture o \_\_\_\_\_ ancor prima di ricevere le forniture

Si indicano a testimoni i signori:

- Alessandro Cocquio, domiciliato presso SACMI \_\_\_\_\_ S.C., Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli da 4 a 7, da 44 a 49, da 50 a 61, a prova contraria sul capitolo 5 della memoria istruttoria ANSELMi;

- Marco Fattorini, domiciliato presso \_\_\_\_\_ IMOLA S.C., Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli 1, 2, 8, 9, dal 10 al 14, dal 20 al 33, 38, 39, 56, 70, 96, 138 da 14 a 150, a prova contraria sui capitoli 7, 15, 16, 17, da 19 a 22 della memoria istruttoria

- Alen Minoccheri, domiciliato presso \_\_\_\_\_ S.C., Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli 29, 30, 32, 33, 39, 40, 144 e 145, a prova contraria, sui capitoli 16 e 17 della memoria istruttoria ANSELMi;

- Giacomo Rondinini, domiciliato presso \_\_\_\_\_ IMOLA S.C., Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli 1, 2, 8, 9, dal 10 al 14, dal 21 al 28, 38, 39, 96, 138, da 146 a 149 e 150, a prova contraria sui capitoli 7, 12, 15, 16, 17, da 19 a 22 della memoria istruttoria

- Gianluigi Cardelli, domiciliato presso \_\_\_\_\_ S.C., Via Selice Provinciale 17/A, sui capitoli 3, 4, da 34 a 37, 40, 62,

- Paolo Buzzelli, domiciliato presso \_\_\_\_\_ IMOLA S.C., Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli da 63 a 65, da 79 a 81, 97 e 98 da 103 a 106;

- Luciano Frascella, domiciliato presso RBM S.r.l., via Porec, 2, Massa Lombarda (RA) sui capitoli 67, 75, 78, 83;

- legale rappresentante Benatti Srl sul cap. 73;

- Giuseppe Miselli, domiciliato presso \_\_\_\_\_ IMPIANTI S.p.A., Via Emilia Romagna 41, Sassuolo (MO) sui capitoli 84, 89, 93, 134;

- Paolo Eirelli, domiciliato presso \_\_\_\_\_ S.C., Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli 71, da 99 a 102, 107, 108, 109, 118;

- Maurizio Seregni, domiciliato presso NEGRI BOSSI Spa, Viale Europa 64, Cologno Monzese (MI), sui capitoli da 15 a 19, a prova contraria sul capitolo 22 della memoria istruttoria

- Maurizio Colmi, domiciliato presso \_\_\_\_\_ S.C., Via Selice Provinciale 17/A, sul capitolo 72;

- Antonio Cilloni, domiciliato presso SACMI IMPIANTI S.p.A., Via Emilia Romagna 41, Sassuolo (MO) sul capitolo 85;

- Attilio Corradini, domiciliato presso SACMI IMPIANTI S.p.A., Via Emilia Romagna 41, Sassuolo (MO) sul capitolo 85;

- Francesco Buffagni, domiciliato presso SACMI IMPIANTI S.p.A., Via Emilia Romagna 41, Sassuolo (MO), sui capitoli 88, 90 e 91;

- Claudio Marani, domiciliato presso \_\_\_\_\_ IMOLA, sui capitoli 107 e 108;

- Mauro Masini, domiciliato presso SACMI IMOLA sui capitoli da 124 a 133;

- Stefano Fabbri, domiciliato presso \_\_\_\_\_ sui capitoli 66, 69, 74, 76, 77, 82;

- Luciano Sdraffa, domiciliato presso \_\_\_\_\_ IMPIANTI S.p.A., Via Emilia Romagna 41, Sassuolo (MO) 66, 68, 76, 82, 94, 95, da 110 a 123;

- Massimo Fantuzzi, domiciliato presso sui capitoli 84, 86 - 90, 92, 93, da 99 a 102;
- Paola Cornazzani, addetta al Controllo di Gestione, domiciliata presso SACMI S.C. Via Selice Provinciale 17/A, Imola, sui capitoli da 135 a 137;
- Mirco Capra domiciliato presso S.C. via Selice Provinciale, 17/a, Imola sui capitoli 138, 149 e 150; a prova contraria sui capitoli 19, 20, 21 della memoria istruttoria ANSELMi;
- Ivan Todaro, domiciliato presso l'Università di Bologna sui capitoli 139, 140, 141 e 142;
- Daniela Bigarelli, domiciliata presso R&IS.r.l., via Carlo Marx, 95 Carpi (MO) sul capitolo 143;
- Margherita Russo, domiciliata presso l'Università di Modena e Reggio Emilia sul capitolo 143.

**CTU TECNICA**

Senza inversione dell'onere della prova, al fine di meglio chiarire il ruolo rispettivamente assunto dalle parti nella realizzazione dei getti per cui è causa, così da poter escludere che il rapporto tra le stesse sia riconducibile allo schema della subfornitura industriale ex L. 192/98, si chiede disporre CTU volta a descrivere le fasi di lavorazione necessarie per la realizzazione dei getti commissionati da ad specificando in particolare:

- a) il soggetto che realizza ogni singola fase di realizzazione dei getti commissionati da ad specificando in particolare:
  - b) il know how tecnologico necessario al compimento di ogni singola fase di realizzazione dei getti commissionati da SACMI;
  - c) se SACMI sia in possesso degli strumenti, delle attrezzature e soprattutto delle competenze tecnologiche necessarie a svolgere direttamente le attività fusorie svolte da ANSELMi per la realizzazione dei getti commissionati da SACMI, o ad impartire a quest'ultima direttive specifiche sul piano esecutivo tali da concretizzare l'esercizio di un controllo diretto sulle attività fusorie stesse;
  - d) Se SACMI abbia trasferito ad il know how necessario alla attività fusoria necessaria per la realizzazione dei getti che commissionava
  - e) se le modellerie di proprietà SACMI utilizzate da ANSELMi per realizzare i getti siano o meno di concezione di ad per realizzare i getti commissionati da SACMI siano stati in concreto utilizzati da l o comunque possano essere da questa utilizzati per la realizzazione di getti diversi, commissionati da altri clienti della Fonderia:
  - g) se il doc. 11 prodotto da sia il progetto di una modelliera, o sia invece il disegno di un getto commissionato da ad per realizzare i getti commissionati da SACMI siano stati in concreto utilizzati da l o comunque possano essere da questa utilizzati per la realizzazione di getti diversi, commissionati da altri clienti della Fonderia:
- Si chiede inoltre che sia demandato al CTU ogni ulteriore accertamento volto a descrivere i vizi e difetti contestati da sui getti forniti da ANSELMi e, in particolare, sulle traverse delle presse oggetto di rotture presso i clienti, specificando la natura dei vizi, individuando il soggetto responsabile dei medesimi, descrivendo le attività idonee alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e quantificandone i costi.

**CTU CONTABILE**

Si chiede inoltre ammettersi CTU tecnico-contabile volta ad accertare, descrivere e quantificare il danno all'immagine subito da per effetto delle rotture di elementi strutturali delle presse (traverse fisse) di produzione ANSELMi verificatesi a partire dall'anno 2009 presso numerosi clienti in India e Cina e del successivo diffondersi della notizia, volta in particolare a:

- quantificare il minor fatturato conseguito da SACMI per la vendita di presse in India negli anni 2012 e 2013 rispetto agli anni 2010 e 2011;
- quantificare il minor fatturato conseguito da SACMI per la vendita di presse in Cina nell'anno 2012 rispetto agli anni 2010 e 2011;
- quantificare la differenza fra il margine medio di guadagno di SACMI per le vendite in India negli anni 2012 e 2013 e il margine medio per le vendite negli anni 2010 e 2011;
- quantificare la differenza fra il margine medio di guadagno di per le vendite in Cina nell'anno 2012 e il margine medio per le vendite negli anni 2010 - 2011;
- stabilire in quale misura la diminuzione del margine medio sia riconducibile al danno all'immagine ed alla reputazione commerciale subito da SACMI per effetto delle rotture di traverse presso clienti cinesi e indiani a partire dall'anno 2009 e del diffondersi in Cina e India della notizia e pertanto quantificare il mancato guadagno registrato da per effetto del danno all'immagine commerciale>>>

**Per la convenuta:**

<< I procuratori della convenuta opposta richiamano integralmente quanto dedotto sia in comparso di costituzione e risposta, nei verbali di udienza e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e depositano la sentenza n. 841/2017 del 30/3/2017 del Tribunale di Padova nelle cause riunite n. 9017/2013 e 10383/2013 che ha riconosciuto la applicabilità della L. 192/1998 alle forniture effettuate dalla Fonderia S.p.A. alla ed ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla e precisano le conclusioni come segue: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:

- a) Rigettare le eccezioni preliminari della opponente, accertare e dichiarare la domanda riconvenzionale di Sacmi Imola inammissibile ai sensi ed agli effetti del combinato disposto degli art.



5. ultimo comma e dell'art 10, primo comma L. 192/1998 ed, in via subordinata, comunque improcedibile per i motivi già formulate nei precedenti scritti difensivi.

b) In ogni caso dichiarare la litispendenza della domanda riconvenzionale della Imola in quanto già proposta nelle cause riunite avanti il Tribunale di Padova e già rigettata dal Tribunale di Padova con sentenza n.841/2017.

1) NEL MERITO:

a) In principalità:

rigettare l'opposizione della Sacmi Imola S.C. perché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque in ogni caso condannare la Sacmi Imola S.C. al pagamento dell'importo di Euro 3.888.891,00 per interessi e penali ex art. 3 L. 192/1998 relative alle forniture effettuate tra il 2007 ed il 2012 o a quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 231/2002 dalla domanda al saldo. In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata perché infondata o comunque anche in accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. e. in subordine, ex art. 1677 c.c.

IN VIA SUBORDINATA: in ogni caso condannare la SACMI IMOLA S.C. al pagamento:

1) dell'importo di Euro 1.373.243,00 per interessi moratori e penali ex art. 3 L. 192/1998 sulle fatture relative alle forniture effettuate dal 2007 all'11/9/2008 calcolate ai sensi dell'art. 3 L. 192/1998 o, qualora dovessero essere espunte le note di accredito relative alle forniture del periodo dal 2007 al 2012 indicate dall'opponente in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, condannare comunque l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 1.329.159,00 a titolo di interessi di mora e penali sulle forniture eseguite dal 2007 all'11/9/2008 (fino alla fattura 361/2008);

2) dell'importo di Euro 228.590,00 per interessi moratori e penali ex art. 3 L. 192/1998 già maturati alla data del 16/12/2008, o qualora dovessero essere espunte le note di credito indicate dalla opponente in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo relative alle forniture effettuate nel periodo dal 2007 al 2012, condannare comunque l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 119.958,00 per interessi di mora e penali già maturati al momento della stipula del contratto di factoring;

3) dell'importo di Euro 176.375,00 per interessi di mora e penali ex art. 3 L. 192/1998 sulle fatture dell'anno 2010 (dell'importo complessivo di Euro 3.147.617,00) non ricomprese nel contratto di factoring;

4) dell'importo di Euro 366.137,00 per interessi moratori e penali, ex art. 3 L. 192/1998 o comunque a titolo risarcitorio sulle somme non anticipate da EmilRo e a Imola SC sulle fatture oggetto di contratto di factoring e di Euro 252.080,00 per spese di commissione oltre ad interessi di mora su tale somma dalla domanda al saldo.

Così in totale Euro 2.290.694,00 o in subordine Euro 2.249.709,00, oltre interessi ex L. 231/2002 dalla domanda al saldo.

IN VIA RICONVENZIONALE:

Qualora non venisse ritenuta applicabile la normativa in tema di subfornitura, accertato comunque l'abuso di dipendenza economica da parte di Imola S.C. nei confronti della Fonderia Anselmi, condannarsi comunque la Imola S.C. al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'art. 9, L. 192/1998 per l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo opposto pari ad Euro 3.888.891,00 o, in subordine Euro 2.290.694 derivante dal diffuso e sistematico ritardo di pagamento delle forniture effettuate dal 2007 al 2012 o a quella maggiore o minore somma che risulterà a tal titolo dovuta e condannarsi inoltre la Sacmi Imola S.C. all'ulteriore risarcimento del danno derivante anch'esso dalla violazione dell'art. 9, L. 192/1998 per le causali di cui in narrativa pari ad Euro 4.811.493,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre agli ulteriori interessi di mora calcolati su tale somma dalla domanda al saldo.

In ogni caso:

in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle eccezioni e della domanda riconvenzionale della Imola S.C. disporre la compensazione con quanto dovuto dalla

Sacmi Imola S.C. alla Fonderia Anselmi per interessi di mora e penali ex art. 3 L. 192/1998 sulle forniture effettuate dal 2003 al 2006 pari ad Euro 1.145.279,00 e per interessi di mora e penali sulle forniture effettuate dal 2007 al 2012 come sopra quantificati e comunque con quanto risulterà dovuto a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998.

Spese rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede di essere ammessi a prove per interpellato e testi sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che le foto dei modelli che si rammostrano al teste (doc. 66 bis) provenivano dalla Imola S.C.
- 2) Vero che la Fonderia Anselmi trasmetteva alle modellerie esterne i disegni Sacmi (in cartaceo o in 3D) per la costruzione di modelli (doc. 47)
- 3) Vero che la Imola aveva assegnato alla Fonderia Anselmi la password per accedere al suo sito e comunicava telefonicamente o via mail di avere pubblicato "nella repository a voi dedicata le seguenti specifiche" come da documenti che si rammostrano al teste (v. doc. 60/61).
- 4) Vero che per l'accesso alla "repository" la Fonderia Anselmi utilizzava dal 2007 e fino al luglio 2008 l'username: 0000207452 e la password 207452ai e dal luglio 2008 la nuova username: 0000218018 e la password: 218018jw.



5) Vero che la Imola visionava le simulazioni di colata sia presso la Fonderia che presso Imola (che il sig. Gallo della Fonderia portava a Imola) sia prima che dopo il 2009.

6) Vero che i getti venivano consegnati con i certificati dei controlli eseguiti dalla Fonderia e richiesti dalle specifiche tecniche o pubblicati sul sito Fonderia dedicato a

7) Vero che la mattina del 23/3/2007 l'ing. Giacomo Rondinini e l'ing. Fattorini della Imola indicavano all'ing. Rossato un quantitativo di ordini per il 2007 di 14 mila tonnellate di fusioni e per il 2008 un quantitativo di 19 mila tonnellate.

8) Vero che sia il marzo 2007 che il 26 marzo l'ing. Cova e il sig. Conquio della Fonderia chiedevano alla Fonderia blocchi di ghisa Gjs400 per effettuare progetti di ricerca e caratterizzazione a fatica della ghisa

9) Vero che la mattina del 13/4/2008 l'ing. Cassani, Direttore Generale della Sacmi indicava all'ing. Rossato un quantitativo di ordini di 24 mila tonnellate per il 2009 e altrettante 24 mila tonnellate per il 2010, chiedendo alla Fonderia "un qualche sacrificio economico della Fonderia in termini di prezzi a fronte di tale quantitativo di ordini"

10) Vero che l'ing. Rossato e l'ing. Scaiella della Fonderia hanno in data 8/7/2009 discusso con i Sigg.ri Fattorini e Rondinini della Imola la relazione 15/6/2009 (doc. 84) chiedendo di visionare i provini e i campioni effettuati da Imola sulle traverse e che tale relazione è stata anche discussa con i Sigg.ri Minoccheri e Cardelli d.

11) Vero che anche nel luglio 2010 l'ing. Scaiella segnalava ai sig. Minoccheri, Fattorini e Rondinini che i controlli effettuati dalla Fonderia su di una traversa già consegnata nel 2008 alla Imola davano valori di carico di rottura e di allungamento molto alti e quindi era incomprensibile la richiesta di Imola di sostituzione della traversa (doc. 84 bis che si rammostra al teste)

12) Vero che il Sig. Giacomo Rondinini della Imola ha rilasciato le dichiarazioni contenute nel doc. 65) relativo alla studio del Dipartimento di Economia "Marco Biagi" Università di Modena e Reggio Emilia.

13) Vero che dalla fine del 2007 il reparto FM (grandi getti) della Fonderia era impegnato per circa l'80% per la realizzazione dei grandi getti della Sacmi

14) Vero che le staffe (elencate nel doc. 86 che si deposita) e che si rammostra al teste erano utilizzate esclusivamente per i grandi getti

15) Vero che anche nell'ottobre 2009 (v. doc. 77) la Fonderia Anselmi aveva più volte richiesto sia all'ing. Fattorini che all'ing. Rondinini e al sig. Minoccheri un incontro per discutere le note di accredito pretese da Imola ma che costoro replicavano che in mancanza di riconoscimento da parte della Fonderia la Imola avrebbe annullato gli ordini e si sarebbe rivolta ad altro fornitore.

16) Vero che dal 2007 al 2012 i colloqui telefonici tra l'ing. Rondinini e l'ing. Fattorini della Sacmi e l'ing. Rossato ed il sig. Pocchiesia della Fonderia erano quotidiani.

17) Vero che nello stesso periodo mediamente una volta alla settimana o l'ing. Rondini, o l'ing. Fattorini o il sig. Minoccheri si recavano presso la Fonderia Anselmi.

18) Vero che la Imola applica ai fornitori Smpelkanp, Fonderia Vigevanese, Fonderia Ariotti ed Ergocast condizioni di pagamento di 60 giorni

19) Vero che l'ing. Rondinini e l'ing. Fattorini della Sacmi dopo aver negato di ridurre a 60 giorni i termini di pagamento, nonostante le numerose richieste formulate in tal senso dall'ing. Rossato durante i colloqui telefonici e i numerosi incontri nell'autunno 2008 comunicarono alla Fonderia alla Fonderia di avere stipulato una convenzione con EmilRo Factor (doc. 87) alla quale la Fonderia si sarebbe dovuta rivolgere per ottenere gli anticipi e alla richiesta dell'ing. Rossato di potersi rivolgere eventualmente ad altre società del settore il risposero che Sacmi autorizzava cessioni di credito solo con EmilRo.

20) Vero che anche ad ottobre 2010 nel corso di numerosi incontri e telefonate l'ing. Rossato e il sig. Pocchiesia della Fonderia lamentarono la dilazione dei pagamenti a 120 giorni e richiesero nuovamente all'ing. Rondinini il pagamento delle forniture a 60 giorni, ma tale richiesta venne rifiutata e l'ing. Rondinini, l'ing. Fattorini ed il sig. Mirco Capra ribadirono che la Fonderia avrebbe potuto cedere i crediti solo ed esclusivamente ad EmilRo.

21) Vero che anche in quell'occasione alla richiesta dell'ing. Rossato e del sig. Pocchiesia di poter rivolgersi ad altre società di factor l'ing. Rondinini e il Dott. Capra risposero negativamente.

22) Vero che sia l'ing. Rondinini che l'ing. Fattorini trattavano anche le forniture (prezzi e quantitativi) della Negri e Bossi, interamente controllata dal 2009 dalla Sacmi.

23) Vero che anche in data 15/6/2009 l'ing. Scaiella della Fonderia aveva richiesto all'ing. Fattorini, al Sig. Minoccheri e al Sig. Gianluigi Cardelli, contestando i criteri di prova (e conseguentemente i rapporti di non conformità della Imola relativo alle forniture delle traverse) aveva richiesto che in futuro Imola mettesse a disposizione della Fonderia dei campioni prelevati da durante le carature (doc. 84 che si rammostra al teste).

Si indicano a testi l'ing. Piero Cassani (su cap. di prova sub 8) nonché su tutti gli altri capitoli, i Sigg.ri Giacomo Rondinini, Marco Fattorini, Alan Minoccheri, dr. Capra della Imola, l'ing. Matteo Cova e il sig. Conquio di Imola, dr. Collizzoli, Franco Pocchiesia, Ing. Giangaetano Scaiella, ing. Luca Lavarini, Sig. Alessandro Ceola, Franco Gallo, Katuscia Agostini, Davide Vicari e il Sig. Renato Parolin capo reparto di FM, l'ing. Lavarini il Sig. Pio Giannella, il



Legale Rappresentante della Siempelkamp, della Fonderia Vigevanese, della Ergocast, la Dott.ssa Daniela Bigarelli e la Dott.ssa Margherita Russo (queste ultime due testi sul capitolo 12).

**RICHIESTA ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 c.p.c.**

Poiché la Imola contesta di aver imposto condizioni di pagamento di 90 e poi 120 giorni e di non aver imposto alla Fonderia termini di pagamento diversi da quelli applicati agli altri fornitori di getti di ghisa, nega la situazione di dipendenza economica della Fonderia nei suoi confronti e la violazione dell'art. 9 l. 192/1998, ed ha indicato nelle relazioni del Prof. Tomesani come fornitori di getti in ghisa della la Siempelkamp, la Vigevanese, Ariotti e la Ergocast - anche al fine di provare le diverse condizioni di pagamento applicate a tali fornitori rispetto alla Fonderia Anselmi e di prezzi loro riconosciuti - si chiede venga ordinato alla nonché alla Siempelkamp, alla Fonderia Ariotti S.p.A. di Adro (Brescia), alla Fonderia Vigevanese S.p.A. di Parona (Pavia) ed alla Ergocast GMBH Germania, copie di fatture relative alle forniture dei getti (traverse, montanti, bancali, cilindri) nel periodo dal 2007 oal 2013.

Si chiede altresì venga ordinato alla Sacmi Imola SC la produzione del progetto di ricerca e sviluppo relativo al finanziamento di 45 milioni della BEI nella primavera del 2013.

Poiché sostiene di non avere alcuna competenza in materia "fusoria" e ciò è contraddetto dalla documentazione prodotta, si chiede venga ordinato alla Sacmi Imola, al Prof. Ivan Todaro di esibire lo studio effettuato per conto di indicato nel doc. 63 relativo alla simulazione del processo fusorio di grandi componenti di ghisa sferoidale e alla Sacmi e all'Ing. Cavicchi di esibire lo studio e la tesi effettuata presso la relativa alle prove sperimentali meccaniche sui provini in ghisa indicata nel doc. 64.

Per scrupolo di difesa (ma la ha già riconosciuto che aveva fornito i disegni particolareggiati dei getti), si chiede che venga ordinata alla Sacmi l'esibizione dei disegni originali dei getti.

Si chiede infine venga ordinato alla Imola e ad EmilRo Factor S.p.A. l'esibizione in giudizio delle convenzioni stipulate nel periodo dal 2008 al 2012 per le anticipazioni delle fatture emesse dai fornitori verso il gruppo

Si chiede venga disposta CTU diretta a valutare la congruità del calcolo prodotto da Fonderia relativo alla richiesta risarcitoria formulata.

**SULLA RICHIESTE ISTRUTTORIE DI**

**a) SULLA CTU TECNICA RICHIESTA DA**

Qualora il Giudice volesse disporre una CTU, le questioni da sottoporre al Consulente, stante la definizione di subfornitura data dall'art. 1 l. 192/1998, non possono che riguardare l'esame dei disegni dei getti e delle specifiche tecniche indicate e richiamate dagli ordini e valutare alla luce di tali elementi le conoscenze tecniche e tecnologiche di per lo studio e la progettazione delle presse e di componenti, esaminando i reparti di ricerca e sviluppo di Sacmi, i brevetti, gli studi, i dati tecnici delle presse, i disegni delle presse e dei getti oggetto degli ordini alla Fonderia, gli studi e le ricerche commissionati dalla S d Università e centri di ricerca, al Prof. Todaro ed il Dott. Cavicchi.

**b) SULLE PROVE TESTIMONIALI DI**

Si ribadisce l'inammissibilità delle prove testimoniali tutte ex adverso richieste per quanto ampiamente dedotto in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.

In denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria (con i testi già indicati in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.) e di essere altresì ammessi a prova per testi anche a chiarimento sulle seguenti circostanze, già indicate nella stessa memoria istruttoria di replica e con i testi ivi indicati che si ritrascrivono:

24) "vero che l'Ing. Rossato durante l'incontro del 24/4/2012 aveva ribadito che le pretese di addebitare alla Fonderia costi per rilavorazioni erano del tutto infondate ed ingiustificate";

25) "vero che durante l'incontro del 24/4/2012 l'Ing. Rossato aveva chiesto la documentazione attestante i costi che affermava aver sostenuto per "rilavorazione" per valutare la loro congruità e aveva altresì fatto presente che un eventuale riconoscimento da parte della Fonderia delle pretese di era comunque subordinato all'impegno di Sacmi di una franchigia di almeno il 2,5% sul fatturato 2012 e del 2% sul fatturato degli anni successivi e del riconoscimento di adeguamento prezzi dei getti parametrato agli aumenti dei costi dell'energia e del pagamento delle forniture della macchine PH500".

**c) SULLE RICHIESTE DI CONSULENZA TECNICA RELATIVA AI PRESUNTI VIZI DEI GETTI E DI CTU CONTABILE DI DIRETTA ALLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI**

Ci si oppone alle CTU richieste da per i motivi già dedotti (in particolare in ragione della litispendenza, e delle eccezioni di decadenza e prescrizione) per quanto eccepito nei precedenti scritti difensivi e nelle memorie ex art. 183 VI, comma c.p.c. quando sono stati esaminati i capitoli di prova richiesti da

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Era auspicabile una soluzione amichevole, ma gli inviti del giudice non sono stati accolti.



2.

Si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.

La domanda monitoria è stata presentata al Tribunale di Bologna il **17 luglio 2013** dalla società **Fonderia** s.p.a. (di seguito Fonderia), impresa produttrice di getti (o fusioni) in ghisa sferoidale, lamellare e in ghise speciali con sede a Camposampiero (PD), sul presupposto che il rapporto intrattenuto con la committente : S.C. a partire dal 2001 (le ultime consegne erano avvenute nel giugno - luglio 2013) fosse da qualificare come di subfornitura e che dunque ad esso andava applicata la speciale disciplina di cui all'art. 3, l. 18 giugno 1998, n. 192 in tema di termini di pagamento del corrispettivo dovuto al subfornitore, interessi di mora e penale (5%) per il ritardo nel pagamento eccedente i trenta giorni dal termine.

La domanda monitoria ha ad oggetto esclusivamente il periodo compreso tra il 2007 e il 31 dicembre 2012.

La ricorrente ha affermato che Imola s.c., approfittando della dipendenza economica della Fonderia (che aveva effettuato importanti investimenti per far fronte alle richieste della committente), aveva imposto termini di pagamento di 90 giorni, aumentati a 120 giorni dal 2009, e clausole ingiustificatamente gravose, negando ogni adeguamento dei prezzi, benché giustificato dagli aumenti delle materie prime, in violazione dell'art. 9, l. n. 192/1998.

La ricorrente, riservandosi di agire in separato giudizio per ottenere la condanna al pagamento degli interessi di mora e delle penali concernenti il periodo dal 2003 al 2006, ha prodotto, tra gli altri documenti, la fattura 11 luglio 2013 n. 840 di euro 3.888.893,00 (*<<Nota di addebito per interessi e penali calcolati in base all'art. 3 legge 192/98>>*), una relazione datata 5 luglio 2013 del prof. Gianmario Paolucci (secondo il quale le specifiche delle forniture compilate dalla committente erano tali da non consentire alla Fonderia alcun margine di discrezionalità, se non quello *<<inerente ad aspetti fusori (carica metallica, marcia di elaborazione), che peraltro rientrano nelle normali competenze di questo tipo di azienda>>*) e un conteggio che richiama specificamente i dati delle singole fatture e delle bolle di consegna e l'indicazione dei termini entro i quali i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti secondo l'art. 3, l. n. 192/1998.

Calcolato il fatturato di ciascun anno dal 2007 al 2012 (per un totale di euro 72.750.968,00 con riferimento a fatture emesse da Fonderia dal 5 gennaio 2007 al 20 novembre 2012), la ricorrente ha chiesto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro **3.888.891,00** di cui euro **870.623,00** per interessi di mora ed euro **3.018.268** a titolo di penale per i ritardati pagamenti.

Altri documenti (doc. 9, ordini fatti da a Fonderia dal 2007 al 2012 prodotti su supporto informatico USB, e doc. 10, stampa su carta di dieci ordini con relative accettazioni) sono stati prodotti in fase monitoria su richiesta di integrazione proveniente dal giudice.

Il ricorso è stato accolto con **decreto ingiuntivo** depositato il **30 luglio 2013** n. 6979.

Il 31 luglio 2013 è stata deliberata la liquidazione volontaria della Fonderia s.p.a.

Il 1 agosto 2013 la società Fonderia s.p.a. ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo.

E' opportuno rilevare che la Fonderia ha chiesto ed ottenuto nei confronti di tre decreti ingiuntivi, tutti opposti dalla società imolese:

- il primo emesso dal Tribunale di Padova - sezione distaccata di Cittadella per l'importo di euro 195.034,09 a titolo di corrispettivo di forniture di getti di ghisa (fatture emesse da novembre 2012 a marzo 2013) oltre interessi moratori e penali come da disciplina della subfornitura (giudizio di opposizione n. 9017/2013 R.G.);



- il secondo, emesso dal Tribunale di Padova per l'importo di euro 363.630,59 a titolo di corrispettivo di forniture di getti di ghisa (fatture emesse da maggio 2013 a luglio 2013) oltre interessi moratori e penali come da disciplina della subfornitura (giudizio di opposizione n. 10382/2013 R.G.);

- il terzo, emesso dal Tribunale di Bologna e oggetto del presente giudizio di opposizione.

I due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da davanti al Tribunale di Padova sono stati riuniti e definiti in primo grado da Trib. Padova, 30 marzo 2017, n. 841.

La sentenza del Tribunale di Padova è stata appellata da davanti alla Corte d'appello di Venezia: Fonderia ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale.

Il 22 gennaio 2015 la società Fonderia s.r.l., già s.p.a, in liquidazione e stata ammessa al concordato preventivo.

### 3.

Con citazione notificata il 25 ottobre 2013 Cooperativa Meccanici Imola soc. coop. - a s.c. (di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6979/2013 sollevando eccezioni processuali mentre nel merito (eccependo fra l'altro la carenza di legittimazione attiva in relazione a buona parte del credito azionato per effetto di pregressa cessione dei crediti, contestando l'applicabilità della l. n. 192/1998, sollevando eccezione di prescrizione quinquennale) ha chiesto la declaratoria di nullità o la revoca del decreto; in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., con decorrenza a ritroso dal luglio 2013, e chiesto la riduzione delle somme richieste da controparte; in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare legittima l'intervenuta risoluzione dei contratti in essere, così come intimata da Imola e la condanna della convenuta al risarcimento di <<tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi>> nella misura di euro 3.496.214,99.

### 4.

Costituitasi il 30 gennaio 2014 in vista della prima udienza 20 febbraio 2014, la Fonderia s.p.a. in liquidazione ha chiesto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e delle domande proposte da ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità, e contestato la fondatezza, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno da abuso di posizione dominante (art. 9, l. 192/1998) in misura pari all'importo ingiunto col decreto ingiuntivo, e ciò <<qualora non venisse ritenuta applicabile la normativa in tema di subfornitura>> (v. pag. 58 della comparsa di costituzione), nonché la condanna <<all'ulteriore risarcimento del danno derivante anch'esso dalla violazione dell'art. 9 l. 192/1998 per le causali di cui in narrativa pari ad euro 4.811.413 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre gli ulteriori interessi di mora calcolati su tale somma dalla domanda al saldo>>.

### 5.

Il giudice inizialmente assegnatario del fascicolo ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, e le altre istanze interinali proposte dalla convenuta, facendo altresì riferimento:

- alle eccezioni processuali e di merito sollevate dell'opponente:

<<Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 648 c.p.c. per concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta idonea a contrastare le pretese dell'opposta sia in punto a difetto di legittimazione attiva rispetto ai crediti ceduti, sia in relazione all'errata quantificazione del credito ingiunto per non avere la ricorrente detratto le note di accredito dall'ammontare capitale sul quale ha calcolato interessi e sanzioni;



*ritenuto* che non sussistano i presupposti nemmeno per la concessione della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo, tenuto conto del fatto che le somme sono tutte integralmente avversate dall'opponente in ragione della contestata qualificazione giuridica del rapporto quale contratto di subfornitura, come prospettata in sede monitoria, nonché del fatto che la stessa ha eccepito – diffusamente argomentandole – l'improponibilità e l'inammissibilità delle domande formulate in sede monitoria.

Sotto quest'ultimo profilo, si evidenzia che la somma di cui è qui causa rappresenta esclusivamente interessi e penali che l'opposta ritiene maturati su tutte le fatture emesse dal 2007 al 2012 e non il prezzo di forniture successive a quelle per le quali sono stati proposti i ricorsi monitori davanti al Tribunale di Padova – sezione distaccata di Cittadella – il 22.5.2013 nel quale il credito è rappresentato da fatture per forniture emesse dal 27.11.2012 al 18.2.2013 (doc. 7 opponente) e davanti al Tribunale di Padova il 25.7.2013 nel quale il credito è rappresentato da fatture per forniture emesse dal 17.5.2013 all'8.7.2013 (doc. 14 opponente).

Inoltre, essendo la fattura atto unilaterale, a nulla rileva che quella in forza della quale l'opposta ha agito in questa sede sia stata emessa l'11.7.2013, dopo tutte le altre fatture oggetto dei precedenti ricorsi monitori, poiché essa si riferisce a crediti che si prospettano maturati, in base al medesimo rapporto contrattuale, prima di quelli oggetto delle altre procedure monitorie, sicché la sussistenza o meno di un "abuso del processo (ostativo all'esame della domanda)", dato dal frazionamento giudiziale di un credito unitario (Cass. SU 23726/2007), sarebbe rimesso esclusivamente alla scelta del creditore del tempo in cui emettere la fattura.

In ogni caso, è assorbente rilevare che nella fattispecie in decisione la fattura per cui si agisce è stata emessa prima del deposito del ricorso monitorio presso il Tribunale di Padova in data il 25.7.2013, sicché la questione ha rilievo quantomeno rispetto a quest'ultimo procedimento>>;

- alla documentazione prodotta in fase monitoria:

<<osservato, per completezza, che non sussistono nemmeno ragioni di opportunità per accogliere la richiesta ex art. 648 c.p.c., attesa l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., nonché la recisa contestazione della qualificazione giuridica del rapporto da parte dell'opponente.

Sotto quest'ultimo profilo ci si limita a rilevare che in sede monitoria, su richiesta del giudice ex art. 640 c.p.c., la forma scritta del contratto di subfornitura, imposta a pena di nullità dall'art. 2 l. 192/1998, è stata data dalla ricorrente mediante il deposito degli ordini provenienti dalla committente e che nel ricorso si è prospettato un rapporto contrattuale sviluppatosi continuativamente dal 2001 al 2013, con la conseguenza che – in ipotesi – gli ordini scritti potranno essere qualificati come atti esecutivi, a contenuto negoziale, del contratto (di subfornitura) stipulato nel 2001 del quale, dunque, difetterebbe prova scritta; mentre solo nell'ipotesi in cui tali ordini saranno ritenuti costituire ciascuno un distinto contratto di subfornitura – ma ciò pare allo stato contrastare con le allegazioni attoree che fanno sempre riferimento ad un unico rapporto contrattuale sin dal ricorso monitorio – potranno ritenersi validamente conclusi ove sarà provata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del tipo di contratto>>;

- alla non accoglibilità di istanze impicanti la duplicazione di titoli:

<<ritenuto che le istanze formulate dall'opposta ex artt. 186 bis e ter c.p.c. non siano accoglibili sia perché si duplicherebbero i titoli, sia per i motivi sopra esposti>>;

- alle cause pendenti davanti al Tribunale di Padova:

<<ritenuto che nelle cause introdotte ex art. 645 c.p.c. la decisione sulla competenza, dovuta in relazione alle eccezioni di continenza e di litispendenza rispetto alle cause pendenti davanti al Tribunale di Padova (rimesse al Presidente di sezione per la riunione) – l'una sollevata dall'opponente in ragione del comune accertamento sulla natura giuridica del rapporto contrattuale fra le parti, l'altra dall'opposta in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in



tutti e tre i giudizi – debba essere emessa con sentenza, e non con ordinanza come avviene per le cause proposte per vie ordinarie, poiché l'eventuale pronuncia di incompetenza comporta la necessità di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo – provvedimento decisorio che non può essere dato con ordinanza – ed a tale decisione è funzionalmente competente il giudice investito dell'opposizione, essendo escluso che in merito al decreto ingiuntivo possa decidere altro giudice eventualmente indicato come competente per la causa di merito>>.

6.

Depositate le memorie istruttorie ex art. 183.6° co., c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.

La completezza delle copiose produzioni documentali è stata verificata nel contraddittorio delle parti.

Sono stati altresì acquisiti, oltre alla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova nelle due cause riunite n. 9071/13 e 10382713 R.G. (v. Trib. Padova, 30 marzo 2017, n. 841), anche l'atto di appello presentato alla Corte d'appello di Venezia da \_\_\_\_\_ e la comparsa di risposta con appello incidentale depositata da Fonderia / \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione (già s.p.a.) ora in concordato preventivo.

7.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

8.

Le eccezioni processuali e le istanze formulate da \_\_\_\_\_ inatto di citazione con riferimento alla domanda monitoria non vanno accolte, posto che:

- nel caso di specie pacifica è la competenza del Tribunale di Bologna (la domanda monitoria è stata proposta nel rispetto, quanto meno, del foro generale del convenuto);

- il Tribunale di Padova si è pronunciato sulla propria competenza in relazione ad altre obbligazioni dedotte in giudizio, diverse da quelle qui in esame;

- mancante un'unica fonte contrattuale (nella stessa prospettazione di parte opponente le commesse traevano origine da una pluralità di ordini ripetuti nel tempo: irrilevante è il fatto del richiamo – contestato peraltro dall'opposta – a condizioni generali di contratto, peraltro sempre menzionate nel corso dei vari anni sui singoli ordini, senza contestazione in costanza di rapporto commerciale il che porta a ravvisare un comportamento concludente quanto al contenuto del rapporto sostanziale), la domanda monitoria qui in esame ha ad oggetto una pretesa creditoria inerente a rapporti diversi da quelli dedotti in giudizio davanti al Tribunale di Bologna;

- la cause promosse davanti al Tribunale di Padova sono state definite in primo grado.

9.

Il nucleo centrale della controversia, qui esaminato in relazione al principio della ragione più liquida, riguarda la corretta qualificazione giuridica del rapporto o meglio dei rapporti intercorsi tra le parti quali desumibili dalla copiosissima documentazione prodotta.

Come pacifico o comunque desumibile dalla documentazione in atti:

- \_\_\_\_\_ fra l'altro, produce e commercializza anche all'estero macchine e impianti industriali destinati al settore dell'industria ceramica ed in particolare presse in ghisa sferoidale per la lavorazione di materiali ceramici e plastica;

- una volta interrotto il rapporto commerciale con una fonderia tedesca (Siempelkamp), \_\_\_\_\_ si è rivolta per anni a Fonderia \_\_\_\_\_ s.p.a. per la realizzazione, mediante procedimento di fusione, di singoli componenti in ghisa sferoidale (si tratta di parti essenziali della struttura delle presse, tra i quali i



basamenti, le traverse e alcune parti della struttura laterale verticali, i montanti, le giostre, i cilindri, da realizzarsi appunto in ghisa sferoidale mediante fusione) che venivano poi assemblati con altri;

- consegnava a Fonderia un disegno del getto (o fusione) con tutte le caratteristiche che il prodotto commissionato avrebbe dovuto avere nel suo stato finale;

- la c.d. modellerie (le attrezzature necessaria a produrre i singoli getti, un tempo realizzate dalla fonderia tedesca Siempelkamp) erano progettate e realizzate in totale autonomia da Fonderia e di regola venivano successivamente acquistate da che non ne possiede i disegni di progetto, dietro emissione di fattura da parte di Fonderia e successivo pagamento della committente (si rimanda alla non contestata documentazione prodotta dall'opponente e alle specifiche osservazioni del prof. Tomesani);

- il processo produttivo, ed in particolare le fasi di formatura e colatura, era gestito in totale autonomia da Fonderia, unica titolare del *know-how* riguardante quella attività ad alta specializzazione (v. già la relazione 5 luglio 2012 pag. 4 del prof. Paolucci allegata al ricorso per decreto ingiuntivo: <<La Fonderia usa la propria capacità tecnica solo ed esclusivamente nella scelta del tipo di formatura, nei percorsi di alimentazione della fusione (materozzatura) e nella procedura fusoria della ghisa prescelta [...] Le modalità di conduzione delle operazioni fusorie (la così detta marcia) nel forno elettrico è di competenza della Fonderia, visto che la Committente è interessata a che il getto di ghisa sferoidale semifinito abbia le caratteristiche metallurgiche, meccaniche, dimensionali e fisiche richieste>>; v. inoltre per una più diffusa trattazione la relazione 11 luglio 2013 del prof. Tomesani, ora doc. 138 di parte opponente, in ordine al *know-how* necessario alla realizzazione di un getto e in ordine ai modelli di esclusiva condizione della Fonderia, nonché la seconda relazione tecnica del prof. Tomesani in data 23 dicembre 2013 prodotta dall'opponente come doc. 42 nonché la documentazione ad essa allegata), mentre non ha al suo interno reparti di fonderia ed è del tutto priva delle conoscenze tecniche, delle tecnologie, degli impianti, necessari all'esercizio dell'attività di fonderia;

- non esercitava, né sarebbe stato in grado di farlo, alcun controllo o alcuna attività direttiva sul processo produttivo gestito da Fonderia (priva di supposto probatorio, e ancor prima di adeguata allegazione, le affermazioni dell'opposta in ordine ad asserite ripetute visite ispettive: in realtà il doc. 9 si riferisce ad un collaudo sui getti, ossia sul prodotto);

- esercitava, ovviamente e come qualsiasi committente può fare, solo il controllo finale sul prodotto consegnatoli, ossia il risultato dell'attività compiuta da Fonderia, proprio perché quel prodotto era destinato a diventare componente di una macchina complessa e dunque doveva avere le caratteristiche richieste;

- i modelli acquistati dalla committente riportavano solo una minima parte delle informazioni necessarie al raggiungimento del risultato voluto (si rimanda alle relazioni del prof. Tomesani).

E' altresì pacifico, e risulta dalla documentazione acquisita e dalle allegazioni delle parti che:

- manca un contratto scritto di subfornitura;  
- di volta in volta Sacmi emetteva ordini di acquisto (tutti richiamanti le condizioni generali) nei quali, con riferimento ai singoli prodotti ordinati, venivano indicate le specifiche tecniche e meccaniche dei getti, i dati di tolleranza, la durezza, il tipo di verniciatura e sabbiatura, gli spessori dei sovrametalli, le norme tecniche richiamate, il prezzo, i termini e le modalità di consegna, di collaudo e pagamento.

#### 10.

La definizione del contratto di subfornitura è posta dall'art. 1 della l. legge 18 giugno 1998, n. 192:



<<1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature>>.

Di recente anche la Corte costituzionale ha ripercorso alcune tra le questioni interpretative poste dall'art. 1, l. 18 giugno 1998, n. 192: si rimanda a **Corte cost., ord. 6 dicembre 2017, n. 254**, qui integralmente richiamata.

Sul tema v. **Cass., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18186**, la cui motivazione si intende qui integralmente richiamata (e, sulla medesima linea, **T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 20 febbraio 2018, n. 1956**), nonché **Cass., sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27362** (che rimanda all'accertamento in fatto operato dal giudice del merito).

Su una questione eminentemente processuale v. invece **Cass., sez. II, 8 settembre 2017, n. 20975**.

#### 11.

Per quanto rileva ai fini della presente decisione alcune circostanze allegare da Fonderia (che ha veste di attore in senso sostanziale) non sono (di per sé o in relazione al complesso degli elementi acquisiti) rilevanti per la soluzione del problema ora in esame: ad esempio, il fatto che Fonderia non producesse le fusioni in serie ma realizzasse prodotti su misura per ogni singolo componente (il contratto di appalto non opera solo per le produzioni in serie), tanto più se si considera la natura dell'attività esercitata dalla convenuta e le necessità delle committenti; il fatto che indicasse dove e come e con quali dimensioni apporre il marchio sul getto, pezzo unico realizzato per la committente (destinato ad essere assemblato); il fatto che ommesse i disegni dei getti indicandone le caratteristiche progettuali e tecniche o il materiale da impiegare (diversamente, la committente non avrebbe potuto ottenere il risultato voluto e necessario alla produzione delle presse) e che dunque il progetto dei getti risalisse a (dato inevitabile, se si progetta un impianto o macchinario complesso).

#### 12.

Come pacifico, non ricorre nel caso di specie la prima delle ipotesi di cui all'art. 1, 1° co., l. poiché la Fonderia non eseguiva lavorazioni su semilavorati o materie prime oggetto di fornitura da parte di

#### 13.

Quanto alla seconda ipotesi ex art 1, 1° co., l. cit., se è vero che il prodotto fornito da Fonderia era destinato ad essere incorporato o comunque utilizzato nell'ambito dell'attività economica di o nella produzione di un bene complesso, mancano nel caso di specie i requisiti della dipendenza tecnica e quelli della dipendenza economica (si rimanda sul punto alla costante giurisprudenza).

#### 14.

Manca la dipendenza economica.  
non era l'unico cliente di Fonderia, proprietaria degli impianti, che operava in forma di società per azioni, aveva vari clienti (v. la documentazione in atti) e esportava circa il 40% dei prodotti, e certo non poteva dirsi piccola impresa (v. anche le visure camerali in atti da cui risulta ad esempio che nel marzo 2013 la società convenuta, capitale sociale di euro 9.928.648,00, aveva 147 dipendenti):



anzi, come affermato dall'opponente, senza contestazione da parte dell'opposta, solo qualche decina di fonderie, sulle centinaia esistenti in Europa, era in grado di realizzare getti aventi le dimensioni e le caratteristiche meccaniche richieste dalla produzione (cfr. la relazione 11 luglio 2013 del prof. Luca Tomesani, doc. 18 di parte opponente).

Se è vero che, secondo i dati riferiti dalla convenuta, in alcuni anni la produzione su ordini di ha raggiunto nel 2009 (per poi calare) la percentuale del 47 % dell'intera produzione di Fonderia, occorre considerare, da un lato, che in linea generale la variazione di una simile percentuale dipende anche dall'andamento dei mercati, diversi da quello della produzione di impianti industriali, in cui operano i vari committenti di fonderie (riferisce la convenuta che dal 2008 è iniziata la crisi che ha investito l'intero settore delle fonderie) e dall'altro che, come non contestato, Fonderia aveva comunque un numero di clienti e disponeva di impianti e tecnologie capaci di soddisfare varie richieste da parte dei committenti (in altri termini, non ha dovuto adeguare, e comunque di ciò non ha dato prova, il proprio processo produttivo alle richieste di Sacmi).

Non vi è prova alcuna che Fonderia non potesse lavorare per altri committenti (cfr. Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2011, in *Foro it.*, 2011, 10, 1, 2874).

15.

Manca poi la dipendenza tecnica.

era del tutto sprovvista di impianti e tecnologie e personale necessari all'esercizio dell'attività produttiva tipica della fonderie.

Non ricorre in altri termini l'ipotesi di esternalizzazione di lavorazioni che la committente avrebbe potuto eseguire all'interno del proprio ciclo produttivo (cfr. in motivazione Cass., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18186 riguardante proprio attività di fonderia).

Certamente, nelle condizioni date, era costretta a rivolgersi al mercato per ottenere un prodotto (un componente) dotato delle caratteristiche tecniche necessarie ad essere impiegato nel macchinario da essa realizzato

Per altro verso, nel caso di specie la committente era del tutto sprovvista del *know-how* di realizzazione del prodotto la cui lavorazione era stata affidata alla società opposta: solo Fonderia sapeva come ottenere, e disponeva di macchinari, conoscenze e maestranze, necessari a realizzare un prodotto avente le caratteristiche tecniche richieste da

Ciò è tanto più evidente alla luce delle peculiarità del caso di specie, se si considerano, da un lato, la natura del prodotto ordinato, dunque le specifiche esigenze di : in funzione della costruzione di macchinari complessi, di grandi dimensioni e ad altro contenuto tecnologico, e dall'altro, la natura della lavorazione eseguita, ossia il tipo di attività produttiva esercitata da Fonderia (che, come ricorda la stessa convenuta, realizzava le fusioni non in serie ma su misura per ogni singolo committente).

Non ha dunque rilievo il fatto che i getti forniti non fossero oggetto di una produzione in serie e rispondessero a specifiche tecniche indicate dalla committente.

Ben può accadere nell'appalto che il committente chieda la realizzazione di un *opus* differente, per forma, dimensione, materiali, caratteristiche tecniche, dall'ordinaria produzione dell'impresa appaltatrice (cfr. già Cass., sez. II, 8 settembre 1994, n. 7697, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 999 in merito alla differenza tra vendita di cosa futura e appalto e che ha enunciato il seguente principio di diritto, con riguardo ad una commessa di un capannone sempre con riguardo alla realizzazione di un capannone, v. Cass., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3807).

dunque non era nella possibilità, non avendone la capacità e la competenza, di impartire direttive tecniche riguardanti la lavorazione ossia il modo



e l'organizzazione della produzione di Fonderia: la committente si limitava a chiedere un determinato risultato (un prodotto con determinate caratteristiche, il c.d. *opus perfectum*), mentre spettava esclusivamente a Fonderia, unica detentrica delle competenze tecniche proprie dell'esercente un'attività di fonderia, stabilire come organizzare la produzione in funzione dell'ottenimento del risultato richiesto (cfr. le ben diverse peculiarità del caso concreto esaminato da Trib. Trieste, 5 aprile 2018, caratterizzato fra l'altro dal fatto che la committente tramite propri responsabili supervisionava e monitorava costantemente i lavori eseguiti dalla controparte e stabiliva procedure esecutive, tempi di esecuzione, modi di lavorazione, soluzione dei problemi).

Nel caso qui in esame, le specifiche tecniche indicate da riguardavano solo il prodotto richiesto (il risultato della prestazione dovuta dalla controparte) ma non il processo produttivo (fusione) attraverso il quale ottenere il risultato e ciò per la semplice, evidente e non contestata ragione, che è del tutto priva delle conoscenze e competenze tecniche, oltre che particolari attrezzature e delle maestranze specializzate, necessarie all'esercizio dell'attività di fonderia, connotata da un elevato grado di specializzazione, tanto più quando, come nel caso di specie, si producono getti in ghisa sferoidale di elevato tonnellaggio a formatura manuale.

Tanto è vero che anche prima di rivolgersi a Fonderia, aveva per anni instaurato un rapporto commerciale con la fonderia tedesca Sempelkamp (v. già i rilievi svolti in atto di citazione).

Il processo produttivo è stato dunque gestito in totale autonomia da Fonderia, dalla progettazione e realizzazione delle modellerie, sino alla realizzazione del getto vero e proprio, attraverso le fasi della composizione della lega metallica, formatura, getto, colata, raffreddamento, ecc. (si rimanda alle relazioni Paolucci e Tomesani).

Del pari è emerso che non ha mai operato un controllo sul processo produttivo (non essendone neppure capace) né ha mai inciso sulle scelte produttive di Fonderia ma ha solo controllato le caratteristiche finali del materiale del getto oltre che, ovviamente, l'adeguatezza del getto nelle condizioni di esercizio (da qui la redazione di rapporti di non conformità riguardanti i resi e gli scarti e gli accordi tra le parti in proposito, che potevano anche portare ad una rilavorazione con addebito a Fonderia: v. anche la produzione di note di accredito emesse negli anni da Fonderia).

Si rimanda alle relazioni del prof. Tomesani.

In conclusione, nel caso di specie la committente non ha operato (essendovi oltretutto impossibilitata) il trasferimento a Fonderia del know-how, ossia dell'intero patrimonio conoscitivo sul come produrre un determinato bene o servizio (cfr. sul punto già Trib. Bari, sez. II, 13 luglio 2006, in *Foro it.*, 2006, 10, 1, 2934).

Anche Corte cost., ord. 6 dicembre 2017, n. 254 ha ricordato che secondo il più recente orientamento della cassazione (Cass., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18186) la dipendenza del subfornitore si manifesta anche attraverso la soggezione della sua prestazione alle direttive tecnico-esecutive del committente, le stesse che il committente avrebbe dovuto osservare se avesse optato per il mantenimento all'interno della propria organizzazione dell'intero ciclo produttivo: ma, come già detto, nel caso di specie limitandosi a richiedere determinate caratteristiche del prodotto, non forniva, non essendovi neppure in grado, specifiche direttive tecnico-operative (Trib. Torino, ord. 19 novembre 1999; Trib. Civitavecchia, 5 aprile 2006, in *Contratti*, 2006, 8-9, 801), mentre per contro Fonderia Anselmi, obbligata al raggiungimento di un determinato risultato, era tenuta ad eseguire una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa e imprenditoriale ma anche tecnico-esecutiva, essendo l'unico soggetto tra le parti del rapporto



contrattuale disporre di conoscenze tecnologiche necessarie all'attività di fonderia per la realizzazione di quello specifico prodotto commissionato.

La rilevanza del trasferimento del *know-how* è messa in luce da Trib. Modena, sez. II, 12 aprile 2012, n. 617 che ha ravvisato nel caso sottoposto al suo esame lo schema della vendita: <<Si ha subfornitura ai sensi dell'art. 1 l. n. 192 del 1998 qualora un imprenditore (committente) isoli una (o più) delle fasi in cui si articola il processo produttivo - fasi che, comunque potrebbe esso stesso svolgere direttamente con una diversa organizzazione della produzione, impiegando risorse (materia prime, macchinari e personale) proprie - per affidarla all'esterno, ad altro imprenditore, il quale, nell'eseguire la prestazione, dovrà attenersi alle indispensabili direttive di carattere tecnico impartite dal committente. La subfornitura è infatti caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente. Progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi sono forniti dall'impresa committente, la quale, dovendo il prodotto o servizio essere inserito nella produzione di un bene complesso, trasferisce al subfornitore il cosiddetto know how, nel senso dell'intero patrimonio conoscitivo sul come produrre un determinato bene o servizio (Trib. Bari, II, 13/7/2006, n. 1947, in: Il merito 2007, 6, 35; Trib. Civitavecchia, 5/4/2006, in: Giur. comm. 2007, 6, 1269; Trib. Catania, 9/7/2009, in: Foro it. 2009, 10, 2813). Nel caso di specie nessun elemento di causa riconduce il rapporto alla fattispecie della subfornitura. Non vi è prova scritta del contratto di subfornitura. Sono prodotte soltanto fatture relative a materiale elettrico vario, consegnato e fatturato. La fattispecie è individuabile come un insieme di vendite, senza che dalla documentazione risulti nemmeno la destinazione dei beni, e in particolare la specifica destinazione funzionale caratterizzante la subfornitura. In proposito in giurisprudenza si rileva esattamente che "la vendita di beni che non divengono parte integrante nella produzione di altri beni complessi in mancanza di schemi precisi di produzione e fabbricazione, impedisce il riconoscimento della figura giuridica della subfornitura, dovendosi, piuttosto riconoscere semplicemente una serie aperta di compravendite distinte e separate. (Trib. Monza 10/1/2005, in: Jurisdata Redazione Giuffrè 2005)>>.

Sulla subordinazione tecnologica, intesa quale controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori o del servizio da parte dell'impresa committente, si rimanda a quanto di recente osservato da Trib. Treviso, sez. III, 18 ottobre 2017: <<In buona sostanza, quello che connota il tipo contrattuale disciplinato dalla legge speciale è, oltre alla asimmetria di forza economica e contrattuale tra impresa committente e impresa fornitrice, la subordinazione tecnologica, che si risolve in un controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori o del servizio da parte dell'impresa committente, al punto di elidere ogni profilo di autonomia valutativa del subfornitore in ordine alla congruità e correttezza delle prescrizioni. È proprio la subordinazione tecnologica a costituire il criterio discrezionale tra subfornitura e il contratto di appalto, in cui, invece, l'appaltatore conserva più o meno ampi margini di autonomia decisionale in ordine alle modalità esecutive dell'opera e nel sindacato sulla bontà dei progetti o delle prescrizioni impartite dal committente>>.

Nel caso di specie, invece, Fonderia aveva piena autonomia decisionale in ordine alle modalità con le quali organizzare ed eseguire le lavorazioni necessarie a produrre il risultato richiesto. L'aver assunto l'obbligazione di assicurare l'ottenimento di uno specifico risultato (la produzione di un bene con precise caratteristiche, dimensioni, qualità, ecc.) è un dato di per sé insufficiente a individuare l'ipotesi della subfornitura nel più ampio quadro dei contratti

Sul tema della dipendenza tecnologica quale elemento discrezionale tra subfornitura e appalto, Tribunale Modena, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 132 ha osservato: <<La distinzione con il contratto d'appalto è principalmente costituita dalla dipendenza tecnologica presente solo nel rapporto di subfornitura.



L'elemento della dipendenza tecnologica comporta una forte riduzione dell'autonomia imprenditoriale del subfornitore e lo pone in una situazione di dipendenza economica rispetto al committente. Ciò giustifica l'applicazione di una normativa mirata a tutelare il contraente debole. Nella fattispecie in esame si deve escludere che Autel s.r.l. si trovasse in rapporto di soggezione tecnica rispetto alla L.M. S.p.A., tenuto conto che se è vero che l'opponente ha fornito tutte le specifiche tecniche all'opposta, spiegando come funzionavano le macchine, dove dovevano essere montati i vari componenti e quali caratteristiche dovevano avere (cfr. doc. n. 3 di parte opposta), il progetto e gli schemi esecutivi degli impianti sono stati eseguiti dall'opposta (cfr. dep. Mi. Fr., So.). Anche il preventivo Autel s.r.l. del 6.4.2004 (doc. n. 4 di parte opponente) evidenzia le singole caratteristiche dei quadri elettrici realizzati dall'opposta, dando atto che gli schemi elettrici e la progettazione e ingegnerizzazione del software erano di sua competenza. Va dunque escluso, senza necessità di compiere alcun supplemento istruttorio, che la L.M. S.p.A. abbia trasferito all'Autel s.r.l. l'intero patrimonio conoscitivo necessario per la realizzazione dei beni commissionati, essendosi limitata a fornire indicazioni circa le caratteristiche che i beni avrebbero dovuto possedere e sulle modalità di funzionamento dell'impianto al quale erano destinati. Ne deriva che il rapporto non può essere qualificato in termini di subfornitura, in quanto il potere di fornire indicazioni e istruzioni sull'esecuzione delle prestazioni è commaturato con il contratto d'appalto>>.

Si veda anche Trib. Bologna, sez. I, 5 febbraio 2015, est. Cinosuro: <<Il rapporto di subfornitura si caratterizza dunque per un controllo diretto del committente nella scelta delle qualità tecnico-produttive e nell'esecuzione delle lavorazioni; progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi sono infatti forniti dall'impresa committente, la quale, dovendo il componente essere inserito nella propria produzione di un bene diversamente complesso, trasferisce al subfornitore il cosiddetto know how, da intendersi quale intero patrimonio conoscitivo sul come produrre un determinato bene; la soggezione tecnologica risiede proprio in questo integrale trasferimento delle nozioni sul come produrre, al punto che il subfornitore diviene privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni e si limita alla conforme esecuzione. Diversamente qualora ciò non avvenga, ovvero il committente non sia in possesso delle competenze tecniche e della tecnologia necessaria per realizzare il prodotto, il rapporto contrattuale non può essere ricondotto nell'ambito di tale disciplina>>.

Sulla dipendenza tecnica e con riguardo a lavorazioni eseguite, a quanto si desume dalla motivazione, in cantiere della committente, la già menzionata Trib. Trieste, 5 aprile 2018, F. s.p.a. [la committente, s.p.a.] contro Consorzio S., che richiama Cass., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18186 e App. Brescia, 11 maggio 2016 in ADL, 2016 (secondo cui secondo cui <<requisito essenziale del rapporto di subfornitura è la c.d. dipendenza tecnica, che si realizza con l'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del committente e con l'esecuzione delle lavorazioni secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite da questi, mentre nell'appalto d'opera o di servizi l'appaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva>>) ha osservato: <<Ebbene, venendo al caso di specie, valga evidenziare che l'art. 12 delle Norme per le Imprese che operano nelle unità sociali F. (espressamente richiamate dall'art. 21 del contratto normativo) prevede che "prima dell'inizio dei lavori l'impresa è tenuta a concordare con la direzione di stabilimento la programmazione degli stessi. Durante la fase esecutiva l'impresa è obbligata a rispettare gli standard di lavorazione e di qualità F., nonché ove previste le prescrizioni degli Enti e/o Registri di Classifica". Dall'istruttoria orale svolta è poi emerso che tutti i disegni tecnici sulla base dei quali i lavoratori del Consorzio S. [subfornitore, n.d.r.] eseguivano le lavorazioni erano forniti direttamente dalla



committenza, la quale tramite i propri responsabili di bordo supervisionava e monitorava continuamente i lavori eseguiti dall'appaltatrice. Significativa in tal senso è, in particolare, la deposizione resa dal teste sig. M.C. all'udienza del 14 dicembre 2016, il quale ha riferito: "quando si presentava la problematica noi per F. fornivamo delle istruzioni pratiche per la sua risoluzione. Gli interventi venivano concordati con la ditta durante tali riunioni. I nostri addetti di bordo sono una sorta di capo cantiere che si aggiunge a quello della ditta. I responsabili di bordo rilevavano le problematiche e le risolvevano direttamente o relazionavano a noi. La risoluzione dei problemi avveniva solitamente con decisioni congiunte tra il responsabile di F. e il capo cantiere della ditta. Per qualsiasi problematica si presentasse il nostro responsabile interveniva subito interfacciandosi con chi di dovere all'interno di F. e concordando le modalità di risoluzione con il capo cantiere della ditta". Ed ancora, valga richiamare la deposizione resa dal teste sig. D.P., consulente commerciale per il Consorzio S., che ha dichiarato "F. sa quante ore occorrono per eseguire una lavorazione e quindi fornisce disegni (esecutivi), procedure da seguire a bordo, tempi di realizzazione, modi (il capo cantiere per F. seguiva ogni singola operazione, anche indicando dove posizionare la presa di un macchinario)", chiarendo di essere a conoscenza delle circostanze riferite perché si recava quasi tutte le settimane in cantiere. Gli elementi raccolti appaiono dunque più che sufficienti per ritenere che nella fattispecie effettivamente vi fosse quel rapporto di dipendenza tecnica richiesto dalla norma ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, con la conseguenza che l'opponente deve ritenersi tenuta al pagamento della penale reclamata dall'opposta, da calcolarsi però sul minor importo dovuto da F. come in questa sede rideterminato alla luce delle sopra esposte considerazioni>>.

Con riferimento ad una diversa fattispecie, **Trib. Trani, 5 febbraio 2018** ha osservato in via generale, e incidentale, che <<La differenza di potere contrattuale dipende normalmente dall'assenza, in capo all'imprenditore "debole" di una propria idea imprenditoriale, ovverosia egli non possiede un marchio, un brevetto o un know-how che gli consentano di produrre dei beni in grado di differenziarsi da quelli prodotti da altri. In tal caso egli spesso cerca di entrare sul mercato attivando una collaborazione con altro imprenditore che invece disponga di questa idea imprenditoriale. Tale collaborazione può riguardare la fase produttiva o quella distributiva di un bene: nel primo caso si avrà un contratto di subfornitura, nel secondo un contratto di distribuzione (franchising, concessione di vendita, somministrazione finalizzata alla rivendita, agenzia). In tutti questi casi l'imprenditore "forte" concede a quello "debole", tramite licenza, la possibilità di sfruttare la propria idea imprenditoriale della quale però egli rimane pur sempre proprietario e di cui può pienamente riappropriarsi alla fine del contratto (in questo consiste infatti la licenza, che è una concessione in uso temporanea): da questa situazione, nasce lo squilibrio di potere contrattuale tra i due contraenti e la conseguente disciplina di protezione offerta dalla legge a tutela dell'imprenditore "debole">>.

La convenuta esercitava invece una attività altamente specializzata, per più committenti, ben diversa da quella svolta dall'attrice.

Alla necessità, per configurare un'ipotesi di subfornitura, della <<trasmissione di un certo know-how dall'impresa committente alla subfornitrice>>, insufficiente essendo la <<mera indicazione della lavorazione, prodotto o servizio specificato, ancorché diverso da quelli in circolazione, che si intende ottenere>>, fa riferimento anche **Trib. Padova, 30 marzo 2017, n. 841**, che però giunge a diverse conclusioni in diritto.

Peraltro, nel caso qui in esame, non vi è stato alcun trasferimento di know-how quanto alle lavorazioni tipiche dell'attività di fonderia, essendosi la committente limitata a specificare le caratteristiche del prodotto richiesto.



In conclusione, il complesso degli elementi raccolti, valutati alla luce del dato normativo, porta ad escludere la sussistenza in capo all'opposta di quella debolezza tecnologico-progettuale ed economica che sola giustifica, secondo la legge 18 giugno 1998, n. 192, l'applicazione della speciale disciplina della subfornitura.

17.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande di condanna proposte <<nel merito>>, in via principale e subordinata, dalla convenuta a titolo di interessi moratori e penali ex art. 3, l. 18 giugno 1998, n. 192.

18.

La domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente è inammissibile essendo identica a quelle già proposte nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurati da davanti al tribunale di Padova e poi riuniti.

19.

La domanda riconvenzionale (*reconventio reconventionis*) proposta dalla convenuta (che è attrice in senso sostanziale) in comparsa di risposta, e meglio qualificata come riconvenzionale subordinata (v. la memoria istruttoria n. 1 e le conclusioni finali), fondata sull'affermato abuso di posizione dominante (art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192), è inammissibile, non essendo attinente al rapporto (ai rapporti) dedotto (dedotti) in giudizio, a partire dalla domanda monitoria, ma fondata su fatti e *causa petendi* del tutto autonomi e diversi da quelli già oggetto del giudizio (cfr. anche *a contrario* Cass., sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22754, Cass., sez. II, 17 aprile 2012, n. 6009).

20.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **revoca** l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6979/2013;
- **rigetta** le domande riconvenzionali di condanna proposte <<nel merito>>, in via principale e subordinata, dalla convenuta a titolo di interessi moratori e penali ex art. 3, l. 18 giugno 1998, n. 192;
- **dichiara** inammissibile la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'attrice;
- **dichiara** inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla convenuta ex art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192;
- **dichiara** integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Bologna, 6 luglio 2018

Il giudice  
Antonio Cestanzo

Depositato in Cancelleria

li 10.7.18



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Emilia Mazzone

EM

